

GIURISPRUDENZA NAZIONALE

TUTTI I DOCUMENTI SUL CASO “GENOA”

- Decisione della Commissione Disciplinare della FIGC**
- Decisione del Garante per la Privacy (3.8.2005)**
- Decreto del Giudice Vigotti (9.8.2005)**
- Ordinanza di rigetto del Giudice Vigotti (18.8.2005)**
- Conferma del Collegio in sede di reclamo (27.8.2005)**

Decisione della Commissione Disciplinare della Figc

La Commissione Disciplinare costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V.Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia, dal dott. Oliviero Drigani e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, del Procuratore Federale prof. Emidio Frascione e del Sostituto Procuratore Federale, dott. Stefano Palazzi, nel corso della riunione del 23-24-25-26-27 luglio 2005 ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ **N. 34**

Deferimenti del Procuratore Federale
a carico:

Sig. Enrico PREZIOSI – Presidente Genoa Cricket and Football Club
violazione art. 6 commi 1 e 5 C.G.S.;

Sig. Matteo PREZIOSI – Collaboratore Genoa Cricket and Football Club
violazione art. 6 commi 1 e 5 C.G.S.;

Sig. Stefano CAPOZUCCA – Direttore Generale Genoa Cricket and Football Club
violazione art. 6 commi 1 e 5 C.G.S.;

Sig. Francesco DAL CIN – Amministratore Delegato A.C. Venezia 1907
violazione art. 6 commi 1 e 5 C.G.S.;

Sig. Michele DAL CIN – Direttore Generale A.C. Venezia 1907
violazione art. 6 commi 1 e 5 C.G.S.;

Sig. Giuseppe PAGLIARA – General Manager A.C. Venezia 1907 violazione art. 6 commi 1 e 5 C.G.S.;

Sig. Martin LEJSAL – Calciatore A.C. Venezia 1907 violazione art. 6 commi 1 e 5 C.G.S.;

Sig. Massimo BORGABELLO – Calciatore A.C. Venezia 1907 violazione art. 6 commi 1 e 5 C.G.S.;

Con l'aggravante di cui all'art. 6 comma 6 C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara.

Soc. GENOA violazione art. 6 commi 3, 4 e 6 e art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva per gli addebiti mossi al suo Presidente e ai suoi dirigenti e tesserati;

Soc. VENEZIA, in persona del curatore fallimentare, violazione art. 6 commi 3, 4 e 6 e art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva per gli addebiti mossi al suo Amministratore Delegato e ai suoi dirigenti e tesserati;

Sig. Massimiliano ESPOSITO – Calciatore A.C. Venezia 1907 violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

Soc. VENEZIA, in persona del curatore fallimentare, violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva per gli addebiti mossi al suo calciatore;

Sig. Roberto CRAVERO – Direttore Sportivo violazione art. 1 comma 1 C.G.S.

1) Il deferimento

Con provvedimento del 16 luglio 2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

1. Enrico PREZIOSI, Presidente della società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A.;
2. Matteo PREZIOSI, collaboratore della società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A.;
3. Stefano CAPOZUCCA, direttore generale della società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A.;
4. Società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A.;
5. Francesco DAL CIN, amministratore delegato della società ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., abitualmente indicato come Franco DAL CIN;
6. Michele DAL CIN, direttore generale della società ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L.;
7. Giuseppe PAGLIARA, general manager della società ASSOCIAZIONE CALCIOVENEZIA 1907 S.R.L.;

8. Massimo BORGABELLO, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L.;
9. Martin LEJSAL, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L.;
10. Massimiliano ESPOSITO, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L.;
11. ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., in persona del Curatore fallimentare dott. Nerio DE BORTOLI;

Roberto CRAVERO, direttore sportivo;

per rispondere:

- A) Enrico PREZIOSI, Matteo PREZIOSI, Stefano CAPOZUCCA, Francesco DAL CIN, Michele DAL CIN, Giuseppe PAGLIARA, Massimo BORGABELLO e Martin LEJSAL della violazione dell'art. 6, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara GENOA – VENEZIA dell'11/6/2005, in concorso fra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, e, in particolare: tutti i tesserati sopra indicati prendendo contatti ed accordi diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara predetta, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione dell'Ufficio Indagini; chiedendo il LEJSAL, su richiesta dei dirigenti del VENEZIA Michele DAL CIN e Giuseppe PAGLIARA, la sostituzione al termine del primo tempo, adducendo un infortunio inesistente; consegnando Enrico PREZIOSI a Giuseppe PAGLIARA la somma di euro 250.000 in contanti senza alcun lecito fondamento causale. Con l'aggravante di cui all'art. 6, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara;
- B) la società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A. di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 3, 4 e 6, e dell'art. 2, commi 3 e 4, C.G.S. per gli addebiti mossi al suo Presidente e ai suoi dirigenti e tesserati sopra indicati;
- C) la società ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., in persona del Curatore fallimentare, di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 3, 4 e 6, e dell'art. 2, commi 3 e 4, C.G.S. per gli addebiti mossi al suo Amministratore delegato e ai suoi dirigenti e tesserati sopra indicati;
- D) il calciatore Massimiliano ESPOSITO, tesserato per la Società ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere tenuto una condotta contraria

- all'art. 1 C.G.S. ovvero per avere reso agli Organi Inquirenti federali dichiarazioni reticenti e non veritiere;
- E) la società ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., in persona del Curatore fallimentare, di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, C.G.S, per gli addebiti mossi al suo calciatore sopra indicato;
- F) il direttore sportivo Roberto CRAVERO della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere tenuto una condotta contraria all'art. 1 C.G.S. ovvero per avere reso agli Organi Inquirenti federali dichiarazioni reticenti e non veritiere.

A fondamento di tale deferimento la Procura Federale ha posto le risultanze dell'attività svolta dall'Ufficio Indagini (riportate nella relazione in data 12 luglio 2005, n. 358, con i relativi allegati), a seguito della acquisizione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 401/1989, della documentazione (intercettazioni telefoniche e ambientali ed altro) trasmessa dalla Procura della Repubblica di Genova nell'ambito del procedimento penale n. 11613/04/21 r.g.

In estrema sintesi, in tale relazione viene evidenziato, tra l'altro, che:

- tra i dirigenti ed i collaboratori del GENOA era insorta una notevole preoccupazione in vista della decisiva gara contro il VENEZIA, a causa del notevole calo di rendimento manifestato dalla squadra e delle tensioni sorte la Società e l'allenatore,
- le preoccupazioni erano ulteriormente aumentate dopo la gara disputata contro il PIACENZA, nel corso della quale i dirigenti e i calciatori del GENOA avevano avuto il sospetto di un inusitato accanimento agonistico degli avversari e, soprattutto, dopo una telefonata fatta da CRAVERO, che fino a pochi mesi prima aveva operato per il TORINO, a CAPOZUCCA riguardante voci su una ipotizzata offerta da parte del TORINO di un premio a vincere in favore del VENEZIA, successiva avversaria del GENOA, per stimolarne un maggiore impegno agonistico;
- nei giorni successivi si susseguirono numerose telefonate e vari appuntamenti tra tesserati e collaboratori di GENOA, TORINO e VENEZIA;
- il Presidente Enrico PREZIOSI diede disposizioni agli organi amministrativi della propria Società di prelevare denaro contante per euro 200.000 e dispose di lasciare a disposizione, in contanti, altri euro 50.000 provenienti dall'incasso della gara contro il VENEZIA;

- nei giorni precedenti la gara vi furono colloqui e incontri tra calciatori e dirigenti del VENEZIA che evidenziarono, con specifico riferimento ad accordi intercorsi fra le due Società, il disinteresse di molti di essi a prendere parte alla gara stessa, in previsione di una sconfitta già prestabilita;
- in particolare, il calciatore LEJSAL, che non aveva alcuna intenzione di partecipare alla gara, venne indotto a giocare sia da PAGLIARA sia da Michele DAL CIN, allo scopo di non provocare l'intervento dell'Ufficio Indagini, tra l'altro garantendogli che ad un suo cenno convenzionale sarebbe stato immediatamente sostituito;
- vi furono poi altre telefonate fra i protagonisti della vicenda, sia durante la gara, sia immediatamente dopo la sua conclusione;
- nei giorni successivi si verificarono ulteriori telefonate fra PAGLIARA, da una parte, e Matteo PREZIOSI e CAPOZUCCA, dall'altra, aventi ad oggetto la pretesa del primo di incontrare il Presidente Enrico PREZIOSI, come effettivamente avvenne in seguito;
- il giorno 14/6/2005, a seguito di un controllo effettuato dai Carabinieri sull'autovettura di PAGLIARA, dopo che questi si era recato presso l'azienda di Enrico PREZIOSI, venne sequestrata la somma di euro 250.000, unitamente ad altra documentazione, fra cui un accordo relativo alla cessione del calciatore Maldonado e la quietanza di ricevuta di un assegno di euro 450.000 rilasciato a garanzia dell'accordo;
- ulteriori conversazioni intercettate nei giorni seguenti ebbero ad oggetto, da una parte, le giustificazioni del possesso del denaro in capo a PAGLIARA e il tentativo di non coinvolgere i tesserati del GENOA e, dall'altra, le possibili versioni da rendere per difendersi da eventuali incolpazioni.

Dalle suddette risultanze, nonché da altri elementi probatori, la Procura Federale ha dedotto che le condotte poste in essere dai soggetti coinvolti erano finalizzate all'alterazione dello svolgimento e del risultato della gara Genoa-Venezia dell'11/6/2005 per motivi di classifica, cioè per consentire al GENOA l'ottenimento della promozione in serie A senza dover partecipare ai play off.

2) Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive.

In sintesi:

- Enrico PREZIOSI, CAPOZUCCA e il GENOA hanno eccepito l'inuti-

- lizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali, la nullità del deferimento per parzialità, manchevolezza e discrezionalità "del capo di incolpazione e delle indagini", nonché l'insussistenza delle condotte illecite in capo ai deferiti; hanno negato ogni addebito, chiedendo il proscioglimento; in via istruttoria hanno proposto istanza di prova testimoniale;
- Francesco DAL CIN, pur rilevando di non essere più tesserato a seguito della revoca della affiliazione del VENEZIA, ha dichiarato di voler sottostare al procedimento disciplinare, negando ogni addebito e chiedendo il proscioglimento; in via istruttoria, ha proposto istanza di prova testimoniale;
 - Michele DAL CIN, pur rilevando di non essere più tesserato a seguito della revoca della affiliazione del VENEZIA, ha dichiarato di voler sottostare al procedimento disciplinare, negando ogni addebito e chiedendo il proscioglimento;
 - PAGLIARA ha dichiarato di non essere tesserato ed ha eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali, chiedendo il proscioglimento;
 - BORGABELLO ha eccepito l'inutilizzabilità dei dati personali tratti dalle intercettazioni telefoniche e ambientali e l'illegittimità del loro trattamento, l'omessa comunicazione della conclusione delle indagini, la genericità dell'incolpazione, la contraddittorietà e il travisamento dei fatti, chiedendo il proscioglimento; in via istruttoria, ha proposto istanza di prova testimoniale;
 - LEJSAL ha eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali e, in via istruttoria, ha proposto istanza di acquisizione del supporto integrale della intercettazione ambientale a lui riferita e istanza di prova testimoniale;
 - ESPOSITO ha rilevato la contraddittorietà degli elementi probatori posti alla base del deferimento ed eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche con riferimento all'ipotesi di violazione dell'art. 1 del C.G.S., negando ogni addebito e chiedendo il proscioglimento;
 - CRAVERO ha negato ogni addebito, chiedendo il proscioglimento; in via istruttoria, ha proposto istanza di prova testimoniale;
 - il VENEZIA ha chiesto la dichiarazione del difetto di giurisdizione a seguito della revoca della affiliazione adottata dalla FIGC con provvedimento del Presidente Federale del 14/7/2005, C.U. n. 6/A.
- Nessuna memoria è pervenuta nell'interesse di Matteo PREZIOSI.

3) Il dibattimento

Al dibattimento, svoltosi nei giorni 23 e 24 luglio 2005, sono comparsi:

- il Vice Procuratore Federale Stefano Palazzi e il Sostituto Procuratore Alessandro Avagliano;
- i deferiti Enrico PREZIOSI, CAPOZUCCA e LEJSAL, assistiti dai propri difensori, nonché il GENOA, rappresentato dal Presidente, assistito dal proprio difensore.
- i difensori di Matteo PREZIOSI, PAGLIARA, BORGABELLO, ESPOSITO e CRAVERO;
- Francesco DAL CIN e Michele DAL CIN, senza l'assistenza di difensori.

Il VENEZIA non è comparso, né è stato assistito.

È comparso altresì il difensore della società terza interessata TREVISO.

Preliminarmente, la Commissione ha esaminato le questioni concernenti la comunicazione dell'atto di convocazione dei deferiti Matteo PREZIOSI, Michele DAL CIN, PAGLIARA e BORGABELLO, sulle quali ha provveduto con l'ordinanza n. 1, di seguito integralmente riprodotta:

“In ordine alle questioni concernenti la nullità delle notificazioni dell'atto di convocazione sollevate dai difensori dei deferiti Matteo PREZIOSI, Massimo BORGABELLO, Giuseppe PAGLIARA e Michele DAL CIN, la Commissione premesso

- *che la Commissione ritiene di attenersi al principio secondo cui l'atto che ha raggiunto il proprio scopo non può ritenersi invalido anche se posto in essere in violazione di norme procedurali (C.A.F. 7.8.9./9/2004, C.U. 7/C),*

rilevato

- *che i deferiti Massimo BORGABELLO, Giuseppe PAGLIARA e Michele DAL CIN hanno esercitato il proprio diritto di difesa mediante l'invio, nei termini previsti, di memoria difensiva, attività che assorbe in sé ogni questione attinente alla ritualità della convocazione, tanto più che in tale memoria (la quale implica, a tutta evidenza, la effettiva conoscenza del procedimento) non è stata sollevata nessuna eccezione sul punto;*
- *che per contro quanto a Matteo PREZIOSI, l'atto di convocazione - a cui non è seguita nessuna attività difensionale - è stato inviato a mezzo del servizio postale al domicilio eletto in Meda, ma è stato ricevuto oltre il termine previsto dall'art. 37, comma 2, C.G.S., né potendo as-*

sumere rilevanza il fatto che altra copia sia stata inviata, a mezzo fax in data 17.7.2005, presso la sede della Società GENOA, luogo che, nel caso di specie, non soddisfa i requisiti di rito; né, per le medesime ragioni, può riconoscersi efficacia alla "consegna" effettuata nella medesima data, presso gli uffici della LNP, a persona "incaricata";

P.Q.M.

- 1) *rigetta le eccezioni sollevate dai deferiti Massimo BORGABELLO, Giuseppe PAGLIARA e Michele DAL CIN;*
- 2) *dichiara la nullità della notifica dell'atto di convocazione nei confronti di Matteo PREZIOSI e dispone la separazione della relativa posizione."*

In seguito, la Commissione ha esaminato le richieste pregiudiziali e preliminari, sollevate nelle memorie e in sede di dibattimento.

Dopo ampia discussione, al termine della quale la Procura Federale ha chiesto il rigetto delle richieste e delle eccezioni proposte dai deferiti, la Commissione ha provveduto con l'ordinanza n. 2, di seguito integralmente riprodotta:

"In ordine alle richieste, alle eccezioni ed alle questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dai deferiti la Commissione osserva quanto segue:

- a) *quanto alla richiesta di revoca della Ordinanza n. 1, nella parte concernente la separazione della posizione processuale di Matteo PREZIOSI, nessuna violazione sussiste rispetto alla tutela delle esigenze difensive ed alla integrità del contraddittorio, in quanto la posizione concorsuale ascritta allo stesso non implica la necessaria contestualità della relativa fase dibattimentale, ferma restando la facoltà delle parti di chiederne l'audizione, ove ritenuta rilevante e pertinente;*
- b) *con provvedimento del Presidente Federale del 14/7/2005, C.U. n. 6/A, adottato ai sensi dell'art. 16, comma 6, delle N.O.I.F. è stata disposta la revoca della affiliazione della ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L. Ne deriva che tale Società non essendo più soggetto dell'ordinamento federale non può essere chiamata a rispondere dei propri comportamenti dinnanzi agli Organi della giustizia sportiva;*
- c) *la Società TREVISO risulta portatrice di interessi indiretti per ragioni di classifica, ai sensi dell'art. 37, comma 7, del C.G.S. Ne deriva che la sua partecipazione al dibattimento è ammissibile;*
- d) *la legge n. 280/2003 stabilisce espressamente che i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale sono regolati secondo il principio di autonomia, "salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive, connesse*

con l'ordinamento sportivo" (art. 1, comma 2). In relazione a tale principio viene riservata all'ordinamento sportivo la disciplina di particolari questioni, quali quelle relative alla disciplina dell'attività sportiva ed agonistica e i comportamenti disciplinari e le relative sanzioni (art. 2). Tale autonomia degli Organi della giustizia sportiva consente di escludere ogni ipotesi di formale pregiudizialità tra il procedimento instaurato dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria e quello promosso in sede sportiva. Infatti, l'art. 1 della legge n. 401/1989 prevede espressamente che, in ipotesi di frode sportiva, la medesima condotta possa essere valutata parallelamente, in quanto "l'esercizio dell'azione penale e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi" (comma 1) e "l'inizio del procedimento non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti del procedimento disciplinare sportivo" (comma 2). Ne deriva che non si ravvisano i presupposti per la sospensione del procedimento disciplinare, quale che ne sia la dedotta finalità;

- e) nel caso di specie, non si riscontra alcuna violazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 196/2003, sicchè non sussiste la necessità di sospensione del procedimento in attesa delle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali e della Corte Federale;*
- f) per quanto attiene alla eccezionale inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguite nell'ambito del procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Genova si rileva innanzitutto che il procedimento per illecito sportivo (artt. 36 e segg. C.G.S.) è connotato da una accentuata specialità nell'ambito del più ampio genus disciplinare, correlata alla natura – parimenti speciale – dettata dalla legge n. 401/1989: sia sufficiente richiamare, sotto questo profilo, l'esclusione di ogni pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello disciplinare sportivo (art. 2) e – per quanto più direttamente rileva in questa sede – la stessa possibilità di attingere dal primo atti ritenuti rilevanti ai fini del secondo (art. 2, comma 3). In quest'ottica, della loro assunzione in conformità dell'art. 268 c.p.p. Ed invero, nessuna limitazione all'utilizzo di un simile materiale processuale può derivare dal disposto dell'art. 270 c.p.p. richiamato dalle difese dei deferiti, in quanto siffatta limitazione opera soltanto nell'ambito del processo penale ai sensi del relativo codice di rito, non essendo invece preclusa la utilizzazione di trascrizioni, legittimamente acquisite, in*

procedimenti diversi da quello penale stesso, come è appunto quello disciplinare. Questa interpretazione (già da tempo condivisa anche dal Garante per la protezione dei dati personali, come da provvedimento del 27/6/2001, in Bollettino n. 21/2001, p. 18) non viene smentita dal precedente giurisprudenziale richiamato dalla difesa del GENOA (Cass., Sez. Un. Civ., n. 5895/1998), in quanto nella presente fattispecie opera il combinato disposto degli articoli 2, comma 3, della legge n. 401/1989 e 27 (ed eventualmente anche 21) del d.lgs. n. 196/2003.

Tale articolato normativo, infatti, realizza una evidente disciplina di settore relativa alle frodi nelle competizioni sportive, configurando cioè una regola di carattere speciale che – per quanto qui rileva – legittima gli organi della disciplina sportiva a richiedere (e, conseguentemente, ad utilizzare) copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art. 116 c.p.p. Ne consegue che la previsione limitativa derivante, con effetti endoprocessuali in ambito penale, dall'art. 270 c.p.p. trova deroga ampliativa proprio in forza del principio – contenuto in fonte legislativa di pari rango - secondo cui “ il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di soggetti pubblici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge”, quale appunto quella del citato art. 2, comma 3, della legge n. 401/1989. Si deve comunque rilevare che gli atti così acquisiti riguardano specificamente condotte e situazioni di cui al deferimento, non essendo state trasmesse trascrizioni di contenuto diverso o estraneo al presente procedimento. Si osserva infine - per quanto può eventualmente rilevare in questa sede - che non dà luogo a inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni eseguite in altri procedimenti, ai sensi dell'art. 270 c.p.p., il mancato deposito dei verbali e delle registrazioni, come pure dei decreti di intercettazione, atteso che tali inosservanze non rientrano tra quelle indicate – con carattere di tassatività – dall'art. 271 c.p.p. (così Cass., Sez. I pen., 15.11.2002 n. 9245);

- g) *quanto alla richiesta di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali formulata dalla difesa di Massimiliano ESPOSITO, l'assunto è infondato, posto che l'incolpazione, pur a diverso titolo rispetto alle altre posizioni processuali, rileva nell'ambito di un unico procedimento per illecito sportivo;*
- h) *quanto alle richieste di acquisizione delle copie autentiche degli atti del processo penale, ivi comprese le registrazioni, valgono le considerazioni espresse in precedenza, anche con riguardo alla loro genuinità;*

- i) *quanto a Francesco DAL CIN (al quale risulta che, in data 5.5.2005, sono stati conferiti, in qualità di amministratore delegato, i poteri di gestione dell'attività sportiva per la stagione 2004/05 e la rappresentanza della Società presso gli organi federali sino al 30/6/2005) e a Michele DAL CIN (che è stato dirigente sino alla data del fallimento della Società), i quali hanno comunque dichiarato di non volersi sottrarre al giudizio della Commissione, va ribadito il principio, costantemente affermato dalla C.A.F. (tra le altre, 16/1/1997, C.U. 16/C), secondo cui la giurisdizione degli Organi della giustizia sportiva non viene meno nei confronti di un soggetto non più tesserato della FIGC, rilevando lo status di tesserato al momento del fatto contestato;*
- j) *quanto a Giuseppe PAGLIARA, secondo l'orientamento della C.A.F. (da ultimo, 7.8.9/9/2004, C.U. 7/C), i collaboratori delle società sono tenuti, in base all'art. 22, comma 1, e all'art. 27, comma 1, all'osservanza delle norme federali, con la conseguenza che essi sono assoggettati alla giurisdizione degli Organi della giustizia sportiva;*
- k) *quanto alla richiesta di sospensione per incompletezza delle indagini, ogni decisione viene rinviata all'esito del dibattimento;*
- l) *quanto alla richiesta di assistenza da parte di un interprete formulata dalla difesa di Martin LEJSAL, non risulta accoglibile, tenuto conto che nessuna particolare difficoltà di comprensione e di eloquio è emersa in sede di dichiarazioni rese innanzi all'Ufficio Indagini;*
- m) *quanto alla eccepita genericità del capo di incolpazione formulata dalla difesa di Martin LEJSAL, la condotta ascritta allo stesso risulta dettagliatamente enucleata nei suoi elementi costitutivi;*

P.Q.M.

- 1) *dichiara il difetto di giurisdizione nei confronti della ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L.;*
- 2) *dichiara ammissibile ai sensi dell'art. 37, comma 7, la partecipazione al dibattimento della Società TREVISO;*
- 3) *dichiara la propria giurisdizione nei confronti di Francesco DAL CIN, Michele DAL CIN e Giuseppe PAGLIARA;*
- 4) *riserva ogni decisione in ordine alla richiesta di sospensione per incompletezza delle indagini;*
- 5) *respinge tutte le altre richieste, eccezioni e questioni pregiudiziali e preliminari proposte dai deferiti”.*

La Commissione ha quindi esaminato le istanze istruttorie proposte dai deferiti, sulle quali ha provveduto con l'ordinanza n. 3, di seguito integral-

mente riprodotta:

"In ordine alle richieste istruttorie avanzate dai deferiti la Commissione dispone quanto segue:

- 1) ammette tutta la produzione documentale, ad eccezione della lettera dell'avv. Marta Valentini in data 12/7/2005 prodotta dalla difesa di Massimo BORGABELLO, in quanto inconferente;*
- 2) ammette la seguenti prove testimoniali:*
 - quanto ai deferiti Enrico PREZIOSI, Stefano CAPOZUCCA e Società GENOACRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A.: capitoli da 8 a 12, teste Alessandro Moggi;*
 - quanto al deferito Massimo BORGABELLO: capitoli A e B, teste Leonardo Grosso;*
- 3) dichiara inammissibili i capitoli K, L, M proposti dal deferito Massimo BORGABELLO;*
- 4) rinvia ogni decisione sulle altre istanze istruttorie all'esito del dibattimento."*

A questo punto, i deferiti Enrico PREZIOSI, CAPOZUCCA, BORGABELLO e GENOA hanno dichiarato di rinunciare alla audizione dei testi ammessi.

Sono stati poi ascoltati i deferiti LEJSAL, Enrico PREZIOSI, CAPOZUCCA e Francesco DAL CIN.

Al termine dell'audizione dei deferiti, la Commissione, sciogliendo la riserva di cui alla ordinanza n. 3, ha dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale e invitato le parti a concludere.

4) Le richieste della Procura Federale e dei deferiti

Al termine della discussione, la Procura Federale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Enrico PREZIOSI: inibizione per 4 anni;
- per Stefano CAPOZUCCA: inibizione per 3 anni e 1 mese;
- per la Società GENOA: in caso di responsabilità diretta, in via principale, retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di serie B e, in subordine, esclusione dal campionato di serie A con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore; in caso di responsabilità oggettiva, penalizzazione di punti in classifica ovvero retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di serie B ovvero esclusione dal campionato di serie A con assegnazione da Parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;

- per Francesco DAL CIN: inibizione per 4 anni;
- per Michele DAL CIN: inibizione per 3 anni e 1 mese;
- per Giuseppe PAGLIARA: inibizione per 3 anni e 1 mese;
- per Massimo BORGABELLO: squalifica per 3 anni e 1 mese;
- per Martin LEJSAL: squalifica per 1 anno;
- per Massimiliano ESPOSITO: squalifica per 6 mesi;
- per Roberto CRAVERO: inibizione per 6 mesi.

Il difensore del TREVISO si è rimesso alle decisioni della Commissione. Le difese dei deferiti hanno chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati, ribadendo la richiesta di un supplemento di istruttoria. PAGLIARA ha reso spontanee dichiarazioni, affermando la propria innocenza.

Al termine, la Commissione si è riunita in camera di consiglio per deliberare.

5) I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

5.1. L'elemento paradossale emerso in questo procedimento - esplicitato con franchezza da Enrico PREZIOSI non meno che da Francesco DAL CIN e che ha costituito il crinale lungo il quale si è sviluppata in particolare la linea difensiva dei deferiti facenti capo al GENOVA - è rappresentato dalla circostanza che si è dato, e si dà, per scontato e per accettato il fatto che una squadra, giunta a fine campionato senza particolari stimoli di classifica o di necessità di risultato, debba - ove impegnata in una gara con un avversario che invece sia spinto da tali stimoli o necessità - mantenere un comportamento di giuoco ed un atteggiamento "allineati" alle aspettative dell'avversario stesso.

In quest'ottica - palesemente incompatibile con i principi di lealtà, correttezza e probità ai quali l'ordinamento sportivo non può abdicare, pena la sua irrimediabile caduta di credibilità e financo la sua stessa sopravvivenza - viene dunque considerata essere condotta del tutto normale e adeguata al caso (una sorta di "legittima difesa" preventiva) quella con cui, di fronte al timore che il proprio antagonista in classifica (nel caso di specie il TORINO) possa essersi attivato promettendo un premio a vincere al proprio avversario nella gara successiva (nel caso di specie il VENEZIA), si "reagisce" ponendo concretamente in essere atti diretti ad assicurarsi il placido e non bellicoso atteggiamento di quest'ultimo, cioè a ripristinarne il suo fisiologico e "doveroso" distacco agonistico.

È una logica, questa, che - anche a voler tacere ogni considerazione

correlata alla purtroppo desueta attenzione regolamentare che impone a tutti i tesserati di provvedere alla leale e tempestiva denuncia di ogni illecito sportivo (reale o presunto che sia) di cui egli viene a conoscenza (art. 6, comma 7, C.G.S.) - svuota di significato l'essenza stessa della competizione sportiva, in quanto di fronte all'inattesa motivazione agonistica dell'avversario (motivazione che in realtà non dovrebbe mai essere "inattesa") l'unica autentica reazione (altro che legittima difesa ...) deve essere semplicemente quella di dare il massimo e sconfiggere sul campo l'avversario, a prescindere dalle "sospette" motivazioni da cui quest'ultimo possa essere animato per impegnarsi al meglio nella gara.

È evidente, dunque, che nessuna legittimazione può essere data nell'ambito dell'ordinamento sportivo - tanto meno nella valutazione di un illecito disciplinare - al concetto secondo cui un tesserato (e, per di più, un dirigente al massimo livello societario) possa fornire ad un altro tesserato la "garanzia" che il comportamento della propria squadra nella gara tra le rispettive formazioni sarà "normale", intendendosi la normalità (nella migliore delle ipotesi) in quella accezione di "non particolare intensità agonistica" che - come rilevato - è assolutamente incompatibile con i già richiamati principi di lealtà, correttezza e probità.

L'unica e legittima forma di garanzia (sembra paradossale doverlo sottolineare) è rappresentata dal pieno rispetto dalle norme comportamentali a cui debbono attenersi tutti i tesserati, a cominciare proprio dai dirigenti: dovendosi cioè stigmatizzare - al di là della spontaneità e della vivacità con cui alcuni dei deferiti hanno espresso il proprio pensiero - l'assunto secondo cui "se la squadra senza troppe motivazioni gioca con eccessivo impeto contro quella che deve solo vincere quello è illecito sportivo" (cfr. dichiarazioni di Francesco DAL CIN nel dibattito), assunto che inaccettabilmente presuppone la "normalità" di un ridotto impegno ed implica la conseguente patologia rappresentata dalla necessità di "vigilare" perché tale normalità sia rispettata e l'amico dirigente della squadra avversaria sia "garantito" e "tranquillizzato".

Ad avviso della Commissione, le predette considerazioni preliminari valgono a evidenziare l'intrinseca gravità dei fatti e le aberranti conseguenze a cui conduce quel modo di concepire la competizione sportiva ed i rapporti tra le società partecipanti ai campionati e tra tesserati, al di là di ogni valutazione in ordine alla intensità dell'elemento psicologico che ha connotato l'agire dei singoli deferiti, alla condotta preesistente, simultanea e successiva all'illecito, ed alle motivazioni che lo hanno ispirato.

Nel contempo - sempre in termini anticipativi di quelle che saranno le

valutazioni in ordine al trattamento sanzionatorio della vicenda in esame – va sottolineato il fatto che anche in questa vicenda è emerso il clima “omertoso” che troppo spesso permea i rapporti tra i tesserati e tra i tesserati medesimi ed il “sottobosco” dei vari pseudoappassionati, come è dimostrato, da un lato, dalla parziale ritrattazione in cui il calciatore LEJSAL si è spinto in sede dibattimentale dopo le leali dichiarazioni rese ai collaboratori dell’Ufficio Indagini (dichiarazioni alla cui verbalizzazione - giova precisarlo - erano presenti due difensori, i quali hanno sottoscritto l’atto senza sollevare alcuna riserva); dall’altro, dall’oscuro atteggiamento processuale tenuto da PAGLIARA, presentatosi in udienza - quando già era in corso la discussione - per rilasciare brevi “dichiarazioni spontanee”, peraltro di attendibilità pari a zero, e per poi rifiutarsi, allontanandosi, di rispondere alle domande di chiarimento che la Commissione avrebbe voluto rivolgergli.

Ciò premesso, va ricordato che l’illecito sportivo delineato dall’art. 6, comma 1, C.G.S. si connota quale fattispecie disciplinare “a consumazione anticipata” ed “a condotta libera”, nel senso che esso si consuma in base al mero compimento, con qualsiasi mezzo, di “atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”: alterazione e raggiungimento di un vantaggio che sono già insiti nel fatto che Enrico PREZIOSI e Francesco DAL CIN si siano accordati ed attivati al fine di “normalizzare” le prestazioni sportive della squadra del VENEZIA, onde assicurarsi che l’esito della gara (e, conseguentemente, le sorti del Campionato di serie B) fosse quello “che doveva essere”: vittoria del GENOA, sconfitta del VENEZIA.

Su questa situazione - che già di per sé viene a configurare il fatto di illecito sportivo – si innesta, in termini che aggravano e connotano di particolare ulteriore illiceità le condotte in esame, la vicenda relativa alla dazione di denaro da parte di Enrico PREZIOSI e dei suoi collaboratori a PAGLIARA, nuovo general manager del VENEZIA, vicenda che i deferiti hanno (peraltro vanamente) cercato di dissimulare quale autonomo momento esecutivo della sottostante pattuizione per la cessione al GENOA del calciatore Maldonado. Infatti, a prescindere dal rilievo che tale cessione si appalesa - come si evidenzierà - come un mero artificio volto a mascherare l’intrinseca illiceità degli accordi intercorsi tra GENOA e VENEZIA (quali che siano stati i soggetti che hanno agito per quest’ultima), si deve ritenere, in linea generale, che una pur eventualmente lecita (trattativa di) cessione si traduce necessariamente in illecito sportivo ove essa venga assunta – nell’intendimento dei contraenti - quale componente sinallagmatica da inse-

rirsi nel più ampio contesto di “normalizzazione” della gara e del suo risultato.

5.2. Alla luce delle risultanze dibattimentali, la tesi difensiva si risolve sostanzialmente nella lecita causale della dazione della somma di euro 250.000, avvenuta nelle circostanze di tempo e di luogo sopra evidenziate.

Ad avviso della Commissione, tale tesi deve ritenersi del tutto inattendibile per un coacervo di contraddizioni e illogicità che la inficiano. Infatti, è del tutto incongruente:

- che la consegna del denaro, disposta da Enrico PREZIOSI asseritamente in considerazione delle gravi difficoltà economiche in cui versava il VENEZIA quale anticipazione del pagamento di quanto dovuto per l’acquisto del calciatore Maldonado, sia stata preceduta da una serie di telefonate di PAGLIARA ad Enrico PREZIOSI, a Matteo PREZIOSI e a CAPOZUCCA, dai toni pressanti ed esplicitamente rivelatorie del comune illecito perpetrato (“se no li faccio tornare in B direttamente”);
- che soltanto l’euforia per la vittoria abbia potuto giustificare un così radicale mutamento di quell’atteggiamento di chiusura manifestato un paio di giorni prima da Enrico PREZIOSI nei confronti dei richiedenti, soprattutto se si considera che Francesco DAL CIN lo aveva consigliato di non assecondarli (“non fare nulla prima di parlare con lui”);
- che la dazione della somma di euro 250.000 non sia stata accompagnata dal rilascio di alcuna idonea ricevuta;
- che la dazione di tale ingente somma a titolo di anticipo non sia stata accompagnata dalla concreta e dimostrata restituzione dell’assegno di euro 450.000 rilasciato a garanzia o, quantomeno, dal rilascio di un assegno di importo corrispondente al conguaglio da onorare;
- che tale dazione di denaro in contanti, non corredata da adeguato riscontro documentale, abbia avuto per beneficiari persone (PAGLIARA e Gallo) nei confronti delle quali Enrico PREZIOSI nutiva profonda disistima tanto da affermare al dibattito che con quei due non avrebbe mai fatto un affare, perché li riteneva inaffidabili per un fatto di sensibilità “a pelle”;
- che di tale assegno non sia stata rinvenuta alcuna traccia (come risulta dalla relazione dell’Ufficio Indagini);
- che sia Enrico PREZIOSI, sia CAPOZUCCA si siano totalmente disinteressati della sorte dell’assegno;
- che PAGLIARA, il quale materialmente aveva acquisito l’assegno,

- non sia stato in grado di (o non abbia voluto) dire che fine abbia fatto, tentando maldestramente, in sede di dichiarazioni rese nel corso del dibattimento, di “collocarlo nelle casse” del VENEZIA, rifiutandosi di fornire ulteriori chiarimenti e interrompendosi in modo brusco;
- che al momento del sequestro PAGLIARA non abbia dichiarato che la somma sequestrata non costituiva altro che un legittimo corrispettivo della compravendita di un calciatore - censurabile per profili rilevanti soltanto in sede sportiva e non certo rilevanti per gli Organi di polizia giudiziaria - mentre affermava che era denaro proprio e lo ribadiva anche nel corso di una telefonata con Matteo PREZIOSI;
 - che, anche tralasciando le palesi contraddizioni riscontrabili tra le versioni rese da Enrico PREZIOSI e dai suoi collaboratori Bignone, Nicora e Scapini circa le modalità di raccolta della somma in questione (così come ben evidenziato e ricostruito nella relazione dell'Ufficio Indagini), nella conversazione telefonica intercorsa, nell'immediatezza del sequestro, tra Francesco DAL CIN e PAGLIARA il prezzo pattuito per la cessione di Maldonado venga indicato nel maggiore ammontare di euro 700.000 rispetto a quello di euro 450.000 indicato nel contratto preliminare di cessione e più volte ribadito (ammontare “stranamente” corrispondente alla somma di euro 250.000 di cui al contante sequestrato con euro 450.000 di cui al contratto preliminare e portato nell'assegno);
 - che, nel periodo immediatamente successivo al sequestro, Matteo PREZIOSI, Francesco DAL CIN e PAGLIARA abbiano dissertato con smaccata finalità di inquinamento probatorio sulle diverse possibili versioni da fornire agli inquirenti circa l'origine della somma sequestrata, quando l'asserita finalità della consegna del denaro avrebbe dovuto costituire la più naturale giustificazione;
 - che nel corso delle numerose conversazioni telefoniche intercorse tra i protagonisti della vicenda nei giorni antecedenti il sequestro del denaro non è mai stato fatto riferimento al calciatore Maldonado quale oggetto di una trattativa in corso, mentre nel periodo successivo al sequestro si fa sistematicamente riferimento all'accordo di cessione di tale calciatore (e pare inverosimile che l'interessato e il suo procuratore non ne fossero neppure a conoscenza, come confermato da Vagheggi, procuratore del calciatore).

Per le considerazioni suddette la Commissione ritiene che la dazione di denaro di cui trattasi non possa essere imputabile al parziale pagamento del prezzo pattuito per l'acquisto del calciatore Maldonado, su cui – come rileva-

to – si fonda nella sostanza ogni argomentazione difensiva.

Al contrario, l’effettiva causale della dazione di cui trattasi non può che evincersi da una serie di circostanze pacificamente riscontrate:

- nei giorni antecedenti la gara, nella dirigenza del GENOA era maturato il sospetto che il TORINO, diretta concorrente per l’immediata promozione in serie A, stesse ponendo in essere sollecitazioni dirette ad incentivare il VENEZIA; in estrema sintesi, questo convincimento si fondava su tre diversi elementi: il precedente comportamento agonistico del Piacenza, quanto riferito dal CRAVERO al CAPOZUCCA (“la macchina del TORINO diretta in laguna”) e quanto specificato da una fonte non individuata (premio a vincere di euro 150.000 offerto al VENEZIA tramite Padovano e Borrello, oggetto del colloquio intercorso tra il Presidente del TORINO Romero ed Enrico PREZIOSI, come riferito dal primo all’Ufficio Indagini e dal secondo in sede dibattimentale);
- tale clima di sospetto aveva indotto Enrico PREZIOSI ad attivare CAPOZUCCA per verificare la fondatezza delle “voci ricorrenti” e, anche e soprattutto, ad attivarsi personalmente onde determinare la dirigenza del TORINO a desistere da ogni eventuale iniziativa antiregolamentare e quella del VENEZIA a fornire “idonee garanzie” per attenersi ad un comportamento “normale”;
- se il contatto con la dirigenza del TORINO si era esaurito nel colloquio con il Presidente Romero, ben più ampia incisività ed insistenza assunsero gli interventi nei confronti della dirigenza del VENEZIA, in virtù degli stretti rapporti, anche di amicizia e di fiducia, con Francesco DAL CIN, al quale di fatto Enrico PREZIOSI attribuiva la concreta capacità e possibilità - al di là della sua veste formale mutata a seguito della acquisizione della Società da parte di Gallo - di incidere sul comportamento della squadra e dei singoli calciatori;
- il ruolo e l’atteggiamento assunto da Francesco DAL CIN nei confronti di Enrico PREZIOSI è stato quello del “garante”, come esplicitamente richiesto dal secondo ed accettato (oltre che effettivamente esercitato e rivendicato) dal primo, anche tramite l’attività del figlio Michele DAL CIN;
- dalle numerose intercettazioni telefoniche e ambientali, di contenuto grave, preciso e concordante, e dalle dichiarazioni degli stessi protagonisti emerge la concretezza e l’effettività del ruolo svolto da Francesco DAL CIN. Tale ruolo si è estrinsecato, tra l’altro, nel tenere costantemente monitorata la situazione; nell’intervenire direttamente

- ove necessario per neutralizzare qualsiasi eventuale turbativa; nell'essere l'interlocutore unico nei confronti dei calciatori del VENEZIA sui quali la nuova dirigenza (soprattutto Gallo e PAGLIARA) esercitava minore influenza; nel suggerire a Enrico PREZIOSI l'atteggiamento e la strategia da adottare in concreto nei rapporti con PAGLIARA e Gallo ("non pagare finchè ci sono io"); nell'assicurare un controllo diretto sul comportamento dei calciatori del VENEZIA anche attraverso il figlio Michele DAL CIN persino durante la gara; nell'intervenire in tempo reale durante lo svolgimento della gara, alla quale assisteva davanti alla televisione, chiamando Paglioni, procuratore del calciatore Vicente, per il sorprendente ed inatteso rendimento di quest'ultimo, concretizzatosi "addirittura" nella realizzazione di un goal, evento incompatibile con la "normalità" garantita; nel suggerire le strategie difensive successivamente al sequestro, indicando come più praticabile "quella di Maldonado"; nel rappresentare la ben diversa valenza di manipolazione difensiva che avrebbe avuto l'utilizzare come schermo di copertura il riferimento ad un contratto relativo ad un calciatore di valore di mercato notevolmente inferiore a quello di Maldonado;
- dal colloquio tra i calciatori LEJSAL e BORGABELLO (nel corso del quale i due affermano che "si sono messi d'accordo tra le due società", "anche Michele lo ha detto", "ci sono soldi in ballo, ma non si sa chi li prende", "li prende la Società", "Lulù ha detto che devono perdere 3-0", "c'è un vecchio accordo") emerge la chiara consapevolezza che era stata raggiunta una intesa, che la partita si doveva perdere e che, proprio per questo, nessuno voleva scendere in campo;
 - l'esito dell'incontro a Milano tra Enrico PREZIOSI, PAGLIARA e i nuovi dirigenti del VENEZIA, già di per se stesso anomalo perché svoltosi quarantotto ore prima della gara, per quanto riferito in termini criptici e gergali dai protagonisti, aveva consentito a Enrico PREZIOSI di affermare che "è tutto a posto", manifestando in tal modo l'attenuarsi di uno stato di ansia e di preoccupazione, ribadito dalle rassicuranti parole di Francesco DAL CIN ("stai tranquillo è tutto OK; meglio di così non potevamo fare"); non a caso, del resto, identico stato d'animo Enrico PREZIOSI ha comunicato alla propria consorte ("anche se è tutto tranquillo, sono in apprensione per la partita");
 - la contestualità tra la conclusione della gara (terminata con il risultato prefigurato) e le rassicurazioni fornite da Enrico PREZIOSI (cfr. dichiarazioni nel dibattimento) al PAGLIARA della consegna del dena-

ro entro brevissimo tempo è sintomatica della correlazione tra risultato della gara e disponibilità all'adempimento, puntualmente verificatosi il martedì successivo.

Sulla base di tali circostanze, singolarmente considerate nella loro specifica significanza, nonché unitariamente valutate nel loro complessivo intersecarsi, la Commissione ritiene che la dazione di denaro configuri una concreta *captatio benevolentiae* nei confronti dei dirigenti del VENEZIA, non soltanto affinché costoro rifiutassero qualsiasi premio a vincere contro il GENOA, ma anche perché garantissero il tanto atteso risultato a favore del GENOA.

In tale ottica ogni approfondimento circa l'effettività (ovvero la simulazione) di una contestuale trattativa avente ad oggetto il trasferimento del calciatore Maldonado è del tutto irrilevante.

Parimenti del tutto irrilevante ai fini della presente decisione risulta ogni eventuale e ulteriore approfondimento in ordine ai rapporti effettivamente intercorsi tra TORINO e VENEZIA, stante l'assoluta ininfluenza che tali rapporti presentano rispetto alla valutazione della responsabilità degli odierni deferiti.

5.3. Dalla accertata sussistenza degli estremi dell'illecito sportivo deriva la responsabilità dei singoli deferiti che va puntualizzata nei seguenti termini.

Per quanto attiene a Enrico PREZIOSI, CAPOZUCCA, Francesco DAL CIN e PAGLIARA è di solare evidenza il loro rispettivo apporto causale alla realizzazione dell'illecito: essi, seppur in termini e con modalità differenti, correlati al loro diverso ruolo, vi hanno inequivocabilmente preso parte, in modo diretto, operativo e concorsuale, sia nella fase ideativa, sia in quella esecutiva, sia in quella successiva come emerge dalla ricostruzione dei fatti precedentemente esposti. Se, infatti, di Enrico PREZIOSI e di Francesco DAL CIN si è diffusamente descritto il reciproco interagire, frutto di concorde intento illecito innestatosi su pregresso e radicato rapporto di amicizia, non di meno di CAPOZUCCA e di PAGLIARA deve essere sottolineato l'apporto coesenziale alle loro funzioni dirigenziali ed alla loro partecipazione operativa in quasi tutti i segmenti dell'azione illecita. Infatti, Enrico PREZIOSI ha promosso l'accordo finalizzato a "normalizzare" il risultato della gara; Francesco DAL CIN, senza alcuna esitazione, ha fornito la propria disponibilità per il conseguimento di tale finalità; CAPOZUCCA e PAGLIARA sono intervenuti sin dal primo momento nell'evolversi dei contatti e nello sviluppo della vicenda, partecipando personalmente alla conclusiva dazione della somma di euro

250.000. Si aggiunga che è stato CAPOZUCCA a “muoversi” per accertarsi della condizione dei calciatori del VENEZIA e della loro disponibilità ad allinearsi alla logica di “normalizzazione” del risultato, così come PAGLIARA ha riscosso materialmente il denaro in contante.

Anche Michele DAL CIN, pur non rivestendo una posizione apicale, ha avuto un ruolo determinante nella commissione dell’illecito, in quanto alter ego del padre Francesco DAL CIN (“è come se fossi io”), sia intrattenendo i rapporti con i calciatori del VENEZIA finalizzati a “normalizzare” la gara (come evidenziato nelle dichiarazioni di LEJSAL), sia presenziando alla stessa quale garante del suo svolgimento nei termini concordati.

Per quanto riguarda LEJSAL la Commissione ritiene sussistente la responsabilità in considerazione delle ammissioni rese dinnanzi alla Autorità giudiziaria e all’Ufficio Indagini (la cui valenza probatoria non è stata inficiata dalla successiva condotta dibattimentale), ammissioni che - giova sottolineare - hanno offerto alla ricostruzione dei fatti e allo sviluppo delle indagini un contributo di rilievo in un clima - come già osservato - di evidente omertà. Infatti, LEJSAL ha consentito di rendere note condotte ed iniziative di altri tesserati altrimenti non agevolmente rilevabili, fornendo altresì una chiave di lettura degli elementi probatori acquisiti (intercettazioni telefoniche e ambientali). In particolare, egli ha riferito tre specifiche e significative circostanze: l’invito a giocare rivoltogli da PAGLIARA e da Michele DAL CIN non tanto per assicurare alla squadra la copertura di un ruolo decisivo, ma per non offrire all’Ufficio Indagini motivi di sospetto; le pressioni da parte del GENOA riferitegli dal PAGLIARA affinché non giocasse; l’intesa per essere sostituito ad un “segnale convenzionale” che ha determinato l’effettivo abbandono del terreno di giuoco, il che concretizza il suo apporto causale alla realizzazione del risultato della gara. La Commissione deve comunque rilevare che tale atteggiamento di lealtà e di collaborazione è stato parzialmente affievolito in sede di dibattimento: ciò nonostante, il contributo di LEJSAL va valutato nel suo complesso e in relazione al contributo probatorio, per cui ricorrono i presupposti per l’applicazione della attenuante prevista dall’art. 14, n. 5.

In relazione alla posizione di BORGABELLO, infine, la Commissione non ritiene che sussistano elementi probatori sufficienti ad affermarne la responsabilità a titolo di concorso nella commissione dell’illecito sportivo. Tuttavia, il comportamento del deferito integra palesemente l’ipotesi prevista dall’art. 6, comma 7, in termini di omessa denuncia. Se, per un verso, nessun riscontro è emerso circa la sua volontà di condividere il disegno illecito

volto all'accomodamento del risultato (o, ancor peggio, al suo mercimonio), per l'altro, le intercettazioni telefoniche e ambientali (in particolare, quella con LEJSAL) rivelano come egli fosse perfettamente consapevole che, con riferimento alla gara Genoa-Venezia, vi fossero stati già da tempo tentativi di illecito e, addirittura, che quest'ultimo fosse già stato concordato a livello delle rispettive dirigenze.

5.4. Quanto alle altre posizioni di cui al deferimento, la Commissione osserva quanto segue.

Per quanto attiene al comportamento di CRAVERO, esso è censurabile non sotto il profilo della violazione dell'art. 1, quanto sotto quello della violazione dell'art. 6, comma 7, del C.G.S. Infatti, secondo quanto risulta dagli atti, il CRAVERO ha riferito al CAPOZUCCA di essere venuto a conoscenza di un comportamento sospetto riconducibile al TORINO finalizzato a condizionare le prestazioni agonistiche del VENEZIA nella gara che si doveva disputare a Genova. Secondo la normativa regolamentare, laddove un tesserato venga a sapere che stia per essere compiuto un illecito sportivo, ha l'obbligo di informare senza indugio gli Organi federali: obbligo che il deferito non ha rispettato.

Per quanto riguarda, infine, ESPOSITO, la Commissione rileva che le dichiarazioni rilasciate in sede di audizione dinanzi all'Ufficio Indagini non risultano nella sostanza in contrasto con quelle rilasciate dal Gallo e dal Migliarina, salvo che per aspetti marginali, mancando del resto qualsiasi riscontro alla veridicità dell'una o dell'altra versione dei fatti.

6) La determinazione delle sanzioni

Per quanto riguarda le sanzioni a carico delle società, a norma dell'art. 6, comma 3, del C.G.S., in caso di illecito sportivo, se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 2, comma 4, il fatto è punito con le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere g) o h), salva la maggiore sanzione in caso di pratica inefficacia di tale pena.

In particolare, la lettera g) dell'art. 13 prevede la sanzione della "retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria", mentre la lettera h) prevede la sanzione della "esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore".

La scelta tra la prima e la seconda sanzione è lasciata alla valutazione degli Organi della giustizia sportiva in relazione "alla natura e alla gravità

dei fatti commessi” (art. 13, comma 1, primo capoverso), tenendo conto che l’art. 13 elenca le sanzioni in ordine di gravità, cioè secondo un criterio incrementale, partendo dalla lettera a), per la sanzione più lieve, sino a giungere alla lettera l), per la sanzione più pesante.

Va precisato che, con riferimento alla sanzione prevista dall’art. 13, comma 1, lettera g), per “campionato di competenza” deve intendersi quello di appartenenza al momento della realizzazione dell’illecito (nel caso specifico il campionato di serie B). Diversamente, si giungerebbe alla aberrante conclusione che la società che ha conseguito un risultato positivo (nel caso specifico: la promozione in serie A) mediante la consumazione di un illecito sportivo, verrebbe sanzionata esclusivamente con la privazione di quel vantaggio (la promozione, appunto), senza ulteriori conseguenze di natura affittiva.

Infatti, l’esigenza che la sanzione inflitta determini un concreto effetto affittivo, desumibile quale principio di carattere generale dal disposto di cui all’art. 13, lett. f), C.G.S., comporta che la collocazione all’ultimo posto del campionato di competenza acquisti il concreto portato sanzionatorio solo in quanto tradotta nella sua naturale consequenzialità, ovvero nella retrocessione nella categoria inferiore rispetto a quella “di competenza”.

Ad abundantiam, la Commissione osserva che del resto non avrebbe alcun senso collocare una società all’ultimo posto della classifica di un campionato che deve ancora iniziare e nella quale, all’inizio della stagione sportiva, tutte le squadre sono evidentemente poste alla pari.

Per quanto riguarda, invece, le sanzioni a carico dei tesserati, l’art. 6, comma 5, dispone che “i dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono puniti con una sanzione non inferiore all’inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni” (ma, comunque, per effetto di quanto previsto dall’art. 14, comma 2, non superiore a 5 anni).

Si aggiunga che “se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato, oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate” (art. 6, comma 6).

In tal caso, con riferimento ai dirigenti, ove l’infrazione venga ritenuta di “particolare gravità”, tanto da determinare l’applicazione della sanzione prevista dalla lettera e) dell’art. 14 nella misura massima prevista, l’Organo di giustizia sportiva può anche formulare proposta al Presidente Federale perché venga dichiarata la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC (art. 14, comma 2).

Per quanto riguarda la determinazione delle sanzioni, la Commissione

rileva, in via generale, che, nel caso in questione, deve necessariamente tenersi conto della aggravante prevista dall'art. 6, comma 6, in quanto lo svolgimento e il risultato della gara sono stati alterati e, comunque, il vantaggio in classifica è stato conseguito. Pertanto, le sanzioni previste dall'art. 13 vanno aggravate.

Ai fini della concreta quantificazione di esse, poi, la Commissione deve evidenziare come le modalità stesse dell'illecito - sia nella componente correlata alla inaccettabile violazione delle regole di lealtà, correttezza e probità insita nella logica di "normalizzazione" delle gare (che offende anche gli interessi statuali in materia di gestione dei concorsi a premi), sia ovviamente in quella che trova espressione nella mercificazione corruttiva della attività sportiva - suscitino un rilevante allarme sociale, tanto più a fronte delle implicazioni che il campionato di calcio comporta sul piano sociale, economico e dell'ordine pubblico.

In particolare, in relazione alle singole posizioni la Commissione ritiene che assumano particolare rilievo:

- quanto a Enrico PREZIOSI, la carica di Presidente e il livello di responsabilità ad essa connesso, la partecipazione attiva alla commissione dell'illecito nel ruolo di promotore e l'interesse primario alla sua realizzazione;
- quanto a Francesco DAL CIN, la partecipazione attiva alla commissione dell'illecito e il ruolo in concreto esercitato nella vicenda, indipendentemente dalla veste formale ricoperta in ambito societario;
- quanto a CAPOZUCCA e a PAGLIARA, la qualifica di dirigente e il ruolo nella vicenda;
- quanto a Michele DAL CIN, la partecipazione di carattere essenzialmente esecutivo rispetto alle indicazioni ricevute da Francesco DAL CIN;
- quanto a LEJSAL, la limitata partecipazione alla vicenda e l'atteggiamento di lealtà di fronte all'Ufficio Indagini;
- quanto a BORGOBELLO e CRAVERO, l'antidoverosità della condotta e il comportamento processuale;
- quanto alla Società GENOA, il coinvolgimento del Presidente e dei vertici dirigenziali.

Sanzioni eque, tenuto conto di quanto sopra, nonché degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo.

7) Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione dichiara:

- Enrico PREZIOSI responsabile della violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S.;
- Stefano CAPOZUCCA responsabile della violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S.;
- Società GENOA responsabile della violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S.;
- Giuseppe PAGLIARA responsabile della violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S.;
- Massimo BORGABELLO responsabile della violazione dell'art. 6, comma 7, del C.G.S.;
- Francesco DAL CIN responsabile della violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S.;
- Michele DAL CIN responsabile della violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S.;
- Martin LEJSAL responsabile della violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S., con l'attenuante di cui all'art. 14, comma 5;
- Roberto CRAVERO responsabile della violazione dell'art. 6, comma 7, del C.G.S.;

e, di conseguenza, delibera di infliggere:

- a Enrico PREZIOSI, Presidente della società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A., la sanzione dell'inibizione per cinque anni (art. 6, comma 5 e 6, e art. 14, comma 2) con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC (art. 14, comma 2);
- a Stefano CAPOZUCCA, direttore generale della società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A., la sanzione dell'inibizione per cinque anni (art. 6, comma 5 e 6, e art. 14, comma 2);
- a Francesco DAL CIN, amministratore delegato della società ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., la sanzione dell'inibizione per cinque anni (art. 6, comma 5 e 6, e art. 14, comma 2) con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC (art. 14, comma 2);
- a Michele DAL CIN, direttore generale della società ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., la sanzione dell'inibizione per tre anni e un mese (art. 6, comma 5 e 6);
- a Giuseppe PAGLIARA, general manager della società ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., la sanzione del-

- l'inibizione per cinque anni (art. 6, comma 5 e 6, e art. 14, comma 2);
- a Massimo BORGABELLO, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., la sanzione della squalifica per cinque mesi (art. 6, comma 7, e art. 14, comma 1, lett. g);
 - a Roberto CRAVERO, direttore sportivo, la sanzione dell'inibizione per quattro mesi (art. 6, comma 7, e art. 14, comma 1, lett. e);
 - a Martin LEJSAL, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L., la sanzione della squalifica per sei mesi (art. 6, comma 5 e 6, e art. 14, comma 1, lett. g), e comma 5).
 - alla Società GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A. la sanzione della retrocessione all'ultimo posto del campionato di Serie B per la stagione agonistica 2004/2005 (art. 13, lett. g) e quella della penalizzazione di tre punti in classifica da scontare nella stagione agonistica 2005/2006 (art. 6, comma 6, e art. 13, lett. f).

La Commissione proscioglie dall'addebito contestato Massimiliano ESPOSITO, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L.

La Commissione dichiara il difetto di giurisdizione nei confronti della ASSOCIAZIONE CALCIO VENEZIA 1907 S.R.L.

Il Presidente: f.to *prof. Claudio Franchini*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 27 LUGLIO 2005

IL PRESIDENTE

Adriano Galliani

Caso “Genoa” - Decisione del Garante per la Privacy (3.8.2005)

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la segnalazione presentata da Massimo Borgobello in data 5 luglio 2005 e le memorie integrative ed istanze presentate il 9 e il 20 luglio e il 2 agosto 2005 dal suo difensore avv. Maurizio S. Mascia;

Rilevato che tale segnalazione ha per oggetto unicamente la contestata comunicazione di alcuni atti che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova ha inviato alla Federazione italiana giuoco calcio-Ufficio indagini per presunti episodi di illecito sportivo autorizzando l’acquisizione di copia di alcune trascrizioni di intercettazioni telefoniche e ambientali, effettuate in relazione ad un procedimento penale in corso, nelle quali sono riportati brani di conversazioni che il segnalante ritiene attinenti esclusivamente alla propria sfera privata e, quindi, non pertinenti rispetto ai fatti esaminati dagli organi di giustizia sportiva;

Visti gli atti acquisiti dall’Ufficio e, in particolare, le informazioni e i documenti trasmessi dalla predetta Federazione e dalla menzionata Procura;

Rilevato, da concordanti attestazioni di queste ultime, che i dati personali di Massimo Borgobello riportati nelle predette trascrizioni sono stati formalmente richiesti dalla Federazione, e da questa acquisiti presso la Procura in attuazione della disposizione di legge sulla correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive che permette agli organi della disciplina sportiva di chiedere copia degli atti di un procedimento penale ai fini esclusivi della propria competenza funzionale (*art. 2, comma 3, l. 13 dicembre 1989, n. 401 in riferimento a quanto previsto dall’art. 116 del codice di procedura penale e fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all’art. 114 del medesimo codice*);

Rilevato che la Federazione ha dichiarato di aver acquisito in tale forma il materiale probatorio senza pregiudizio dei diritti di cui essa può avvalersi nel procedimento penale in qualità di persona offesa dal reato, in riferimento ai medesimi documenti che risultano già messi a disposizione delle parti del medesimo procedimento penale mediante deposito;

Rilevato che la predetta Procura ha precisato che, accogliendo la richiesta della Federazione, ha trasmesso “*stralci delle trascrizioni e dei brogliacci inerenti i fatti oggetto d’indagine*”, in relazione ad intercettazioni autorizzate o convalidate dal giudice delle indagini preliminari; rilevato

che nella relazione dell'Ufficio indagini della Federazione *"si da atto (...) che, in accordo con il P.M. (...), alcune delle trascrizioni delle conversazioni del calciatore Borgobello operate dalla p.g., e riportate sul brogliaccio delle intercettazioni allegato alla presente, vengono stralciate perchè di natura prettamente privata"* (p. 43);

Rilevato, anche dall'attestazione del capo dell'Ufficio indagini della Federazione, che *"per quanto riguarda la trascrizione della intercettazione ambientale (all. 3), la stessa è stata utilizzata esclusivamente per la parte riguardante l'evento sportivo, mentre le parti di natura privata sono state interamente cassate e non sono state utilizzate"*;

Constatato che il brano di conversazione intercettata ambientalmente il 10 giugno 2005, di cui è contestata la pertinenza rispetto ai fatti all'esame della giustizia sportiva e che figurava nel brogliaccio acquisito delle operazioni di ascolto (*all. 3 predetto*), risulta già integralmente espunto nella relazione conclusiva e nei relativi allegati che l'Ufficio indagini ha trasmesso il 12 luglio 2005 alla Procura federale della Federazione;

Constatato, dal comunicato ufficiale del 25 luglio 2005 della Lega nazionale professionisti calcio, che nelle decisioni della commissione disciplinare del 21-24 luglio 2005 non figurano brani di conversazione di natura esclusivamente privata relativi al segnalante, considerato anche l'obbligo generale di rispettare il menzionato divieto di pubblicazione, nonchè i diritti del segnalante in ordine a possibili articoli di cronaca che devono rispettare la sua riservatezza;

Preso altresì atto, dalle attestazioni del segretario della Federazione, che secondo le norme organizzative federali l'attività degli organi di giustizia sportiva non prevede alcuna forma di pubblicità degli atti e che la partecipazione al procedimento è consentita ai soli soggetti interessati;

Ritenuto, allo stato degli atti e sulla base delle attestazioni acquisite di cui la legge sanziona la non veridicità (*art. 168 del Codice*), che non emergono gli estremi per adottare un provvedimento inibitorio dell'ulteriore trattamento dei dati personali relativi al segnalante;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sulla segnalazione.

Roma, 3 agosto 2005

IL PRESIDENTE Pizzetti

IL RELATORE Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE Buttarelli

Caso “Genoa” - Ordinanza del Giudice Vigotti (9.8.2005)

TESTO ORDINANZA

Il Giudice visto il ricorso che precede, visto l'art. 669 sexies 2 comma cpc, rileva quanto segue.

- . Il sommario esame degli argomenti posti a base del ricorso cautelare - in questa sede volto esclusivamente a valutare la sussistenza dei presupposti necessari, secondo la norma sopra richiamata, per l'emanazione del provvedimento cautelare inaudita altera parte - induce a ritenere sussistente il *fumus boni iuris* in riferimento alla dedotta violazione da parte degli organi di giustizia sportiva dei principi posti dall'ordinamento statale in materia di utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte (art. 270 c 1 cpp così come interpretato da C. Cost. n.63 del 1994) e di imparzialità del giudice, con conseguente lesione, a danno dei ricorrenti, di diritti costituzionalmente protetti (ci si riferisce in particolare agli art. 15, inviolabilità delle comunicazioni; 24, diritto alla tutela giurisdizionale e diritto di difesa, e 111 Cost., diritto a un giusto processo);
- . La rilevanza dei diritti che si affermano lesi, la natura privatistica degli atti che si affermano lesivi di tali diritti e degli organi da cui tali atti sono stati posti in essere e infine l'assenza di norme di legge che riservino alla giurisdizione esclusiva del TAR la giurisdizione in questa materia, fanno ritenere sussistente la giurisdizione del Giudice Ordinario;
- . Il pericolo nel ritardo sussiste in riferimento al grave pregiudizio - sia d'immagine che economico in senso stretto - che deriverebbe ai ricorrenti qualora la decisione degli organi di giustizia sportiva dovesse trovare attuazione specie con l'esclusione della squadra dal prossimo campionato di serie A;
- . Trattasi di pregiudizio imminente e irreparabile, non solo dal punto di vista economico, ma anche in riferimento all'interesse del Genoa di realizzare gli scopi sportivi e spettacolari che ne costituiscono l'oggetto sociale;
- . La circostanza - dedotta dai ricorrenti - che sia imminente la riunione del Consiglio federale della FIGC per l'inquadramento delle società di calcio nelle diverse leghe e per l'organizzazione del prossimo campionato, determina la necessità di provvedere immediatamente senza attendere l'instaurazione del contraddittorio che richiederebbe

tempi che, per quanto rapidi, ritarderebbero la decisione del ricorso rispetto alla predetta riunione pregiudicando in tal modo l'attuazione del provvedimento;

- . Il provvedimento interinale necessario e sufficiente ad impedire tale pregiudizio appare essere quello di ordinare alla FIGC di soprassedere sino alla definizione del presente procedimento cautelare ad ogni decisione in ordine all'inquadramento delle squadre nei diversi campionati e alla formazione dei calendari della prossima stagione calcistica.

P.Q.M

- . ORDINA alla FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio di sospendere ogni decisione in ordine all'inquadramento delle squadre nelle diverse categorie e alla formazione dei calendari per la prossima stagione calcistica;
- . fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 16.8.2005 ore 10,30, con termine sino al 13.8.2005 per la notifica alla resistente del ricorso e del presente provvedimento;
- . autorizza la notifica a mezzo fax da studio del difensore senza assistenza dell'Ufficiale Giudiziario.

Genova 9 agosto 2005

Il Giudice Dr. Alvaro Vigotti

Caso “Genoa” - Ordinanza di rigetto del Giudice Vigotti (18.8.2005)

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA - SEZIONE FERIALE

Il Giudice Designato dr. Alvaro Vigotti ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento ex art 700 c.p.c. promosso da:

GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB SPA e PREZIOSI Enrico, con gli aw.ti Andrea D’Angelo, Gian Paolo Maraini e Paolo Gatto

Nei confronti di

FIGC FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO, con gli aw.ti Mario Gallavotti, Luigi Medugno e Fabio Toriello;

e di

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art 700 cpc il GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB Spa e il suo presidente Enrico PREZIOSI hanno chiesto al Tribunale di Genova l’emanazione di un provvedimento di urgenza che inibisse alla FIGC e alla LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI di dare attuazione alle decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare e dalla CAP - organi di primo e secondo grado della giustizia sportiva - nei loro confronti, all’esito di un procedimento disciplinare per illecito sportivo; hanno inoltre chiesto che il tribunale, disapplicasse tali decisioni, che avevano disposto la retrocessione della squadra in serie C con tre punti ulteriori di penalizzazione e la squalifica del presidente per cinque anni, imponesse ai predetti enti di inquadrare il Genoa nella sene A, categoria alla quale la squadra, essendosi piazzata prima nel campionato di B, aveva ottenuto la promozione, e di procedere alla sua ammissione al relativo campionato per la stagione 2005-2006 e autorizzasse il presidente Preziosi a svolgere le sue funzioni.

A fondamento della domanda i ricorrenti hanno sostenuto che nell’ambito del procedimento disciplinare che li aveva riguardati erano state utilizzate delle intercettazioni telefoniche disposte in sede penale, ciò in spregio a quanto stabilito dall’art 270 c.1 del c.p.p. circa la non utilizzabilità, se non in casi particolarmente gravi (delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza), delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, A detta dei ricorrenti la norma in questione, in quanto posta a tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni, trova fondamento nell’art. 15 Cost. alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 63 del 1994, essa - sempre secondo i ricorrenti - andrebbe inoltre interpretata nel senso che la non utilizzabilità delle intercettazione da essa prescritta si estende

(a maggior ragione) anche ai procedimenti non penali, quali quello disciplinare, Inoltre i ricorrenti hanno lamentato che nell'ambito del procedimento che li aveva riguardati erano stati posti in essere dagli organi federali altri comportamenti che avevano leso il loro diritto di difesa e al giusto processo, in particolare hanno sostenuto che alla camera di consiglio che aveva de liberato le gravi sanzioni loro inflitte avevano partecipato gli organi dell'accusa, in spregio evidente del principio del contraddittorio.

La rilevanza costituzionale dei diritti lesi e la gravità delle violazioni poste in essere dagli organi federali escludeva a loro dire che potessero sussistere dubbi circa il loro diritto di accedere alla giurisdizione statale per la necessaria tutela senza che in senso contrario potesse valere quanto disposto dalla legge n. 280 del 2003 circa l'autonomia dell'ordinamento sportivo e della sua giustizia. Attraverso un'interpretazione della legge di cui si darà conto in motivazione i ricorrenti sono poi giunti a sostenere che la controversia da loro introdotta si sottraeva anche alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo prevista dall'art. 3 di detta legge ed andava decisa quindi da questo tribunale territorialmente competente per la causa di merito, avente ad oggetto il risarcimento del danno in forma specifica, che essi intendevano proporre.

Circa il requisito del pericolo nel ritardo necessario a giustificare la loro richiesta di provvedimento cautelare anticipato degli effetti della sentenza di merito i ricorrenti hanno affermato il gravissimo pregiudizio non solo economico, ma anche di carattere morale che sarebbe loro derivato dall'essere la squadra costretta a giocare il prossimo campionato in serie C.

Prospettando l'imminenza della riunione del Consiglio Federale della FIGC per l'inquadramento delle società di calcio nelle diverse leghe e per l'organizzazione del prossimo campionato i ricorrenti hanno infine chiesto che i provvedimenti oggetto della loro domanda venissero assunti dal tribunale *inaudita altera parte*.

Con decreto emesso prima dell'instaurazione del contraddittorio il 9.8.2005 il Tribunale ha ordinato alla FIGC di sospendere ogni decisione in ordine all'inquadramento delle squadre nelle diverse categorie e alla formazione dei calendari dei prossimi campionati ed ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti con il termine per la notifica alle resistenti del ricorso e del decreto.

Si è quindi costituita, il giorno stesso dell'udienza, la FIGC che ha eccepito il difetto assoluto di giurisdizione del giudice statale in ordine alla controversia dedotta in giudizio in quanto relativa alla materia disciplinare di rilevanza meramente sportiva e quindi, a suo dire, riservata alla giu-

stizia sportiva dall'art 2 della L. 220/2003; ha inoltre sostenuto che anche se fosse stato possibile ravvisare nella [fattispecie in esame l'esistenza di situazioni soggettive qualificabili come diritti soggettivi, della controversia si sarebbe dovuto occupare il giudice amministrativo a cui l'art 3 della citata legge attribuiva la giurisdizione esclusiva in materia.

Svolte alcune ulteriori argomentazioni volte a contestare l'ammissibilità della richiesta dei ricorrenti di ottenere dal giudice un provvedimento di riammissione diretta della squadra nella massima serie, in quanto, a dire della resistente, nella migliore delle ipotesi essi avrebbero dovuto comunque sottostare alla preventiva rinnovazione del procedimento disciplinare, la FIGC ha eccepito anche il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Genova, il difetto di legittimazione attiva del Genoa in riferimento alla domanda fondata sull'utilizzo delle intercettazioni telefoniche che avevano riguardato la persona del presidente Preziosi e l'infondatezza nel merito della domanda,.

A dire della FIGC infatti il divieto di utilizzo delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi da quello nel quale sono state autorizzate, divieto posto dall'art 270 cpp, varrebbe solo in riferimento a procedimenti penali, mentre l'utilizzo delle intercettazioni dovrebbe dirsi consentito in ogni altro tipo di procedimento, mentre, per quanto riguardava le altre violazioni lamentate dai ricorrenti, la FIGC ne ha negato la rilevanza e la stessa esistenza storica.

La resistente ha inoltre eccepito l'assenza di strumentalità dell'azione cautelare rispetto a quella di merito prospettata dai ricorrenti in quanto i danni derivanti dall'utilizzo delle intercettazioni telefoniche si erano a suo dire ormai compiutamente realizzati, mentre quelli che i ricorrenti ascrivevano alla retrocessione del Genoa nulla avevano a che vedere col danno alla segretezza delle conversazioni telefoniche e non erano quindi conseguenza immediata e diretta del preteso illecito. Infine ha eccepito l'assenza del requisito del *periculum in mora* ed ha concluso stigmatizzando il fatto che la difesa dei ricorrenti non avesse speso una parola sui gravi fatti di corruzione sportiva che avevano indotto i giudici sportivi a infliggere le sanzioni di cui essi si dovevano.

All'udienza il giudice, tentata senza successo la conciliazione delle parti, ha invitato i difensori alla discussione all'esito della quale si è riservato di decidere,

MOTIVI DELLA DECISIONE

La legge 17 10 2003 n. 280 che ha convertito in legge il DL 220/2003 consta di tre articoli la lettura coordinata dei quali indica in modo sufficientemente chiaro quale sia stata l'intento perseguito dal legislatore nel

disciplinare il riparto di giurisdizione in tema di giustizia sportiva.

L'art. 1 detta il principio generale alla luce del quale devono essere lette le successive disposizioni: *la repubblica riconosce l'autonomia dell'ordinamento sportivo, i rapporti sono regolati in base al principio di autonomia salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.*

L'art 2 precisa che all'autonomia dell'ordinamento sportivo è riservata la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sui piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive. Poiché detta autonomia deve svolgersi *in applicazione dei principi di cui all'art. 1*, la riserva incontra il limite delle situazioni rilevanti per l'ordinamento della Repubblica.

La giurisprudenza amministrativa ha da tempo tracciato il limite di tale rilevanza, limite al di sotto del quale piuttosto che di difetto assoluto di giurisdizione del giudice statale, ordinario o amministrativo, sarebbe opportuno parlare, ripristinando così la corretta gerarchia logico - istituzionale dei principi, di situazioni soggettive che per la loro scarsa rilevanza esterna non assurgono al rango di diritti e/o interessi legittimi, con l'ulteriore, doverosa» precisazione che tale valutazione deve precedere e non seguire la classificazione di cui si discute; intanto una situazione soggettiva può dirsi sottratta alla giurisdizione statale e riservata alla giustizia sportiva in quanto secondo i principi generali essa non assurga al rango di diritto o interesse legittimo (mentre la tesi delle resistenti - proprio per il fatto di essere sostenuta in termini di *carezza assoluta di giurisdizione* - sembra volta ad affermare una zona franca, in cui pure siano presenti diritti e interessi legittimi, sottratta *per principio* alla giurisdizione statale, quasi come se la possibilità di tutela giurisdizionale nei termini previsti dall'art 24 Cost. che, ricordiamolo, afferma che *tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi*, non fosse un connotato imprescindibili di dette ultime situazioni soggettive).

Il limite tracciato dalla giurisprudenza formatasi anteriormente all'entrata in vigore della legge in esame, al fine di individuare le situazioni irrilevanti per l'ordinamento statale, è, a giudizio del tribunale, ancora valido; esso va individuato nella *idoneità delle determinazioni della giustizia sportiva ad incidere sul rapporto sottostante*: quando si supera detta soglia deve affermarsi la giurisdizione dei giudici statali (ordinario o amministrativo), quando invece la questione rimane nell'ambito meramente tecnico - sportivo non è ravvisabile il ricorso al giudice statale (TAR Lazio 963/1999; TAR Emilia Romagna 178/98).

La dottrina, in sede di commento della legge non ha mancato di rilevare

che il filtro rappresentato dalla giustizia sportiva *non impedisce per le situazioni giuridiche effettivamente protette l'esercizio - sia pure differito - dell'azione davanti al giudice statale* A ben vedere infatti le materie sottratte dalla L 280/03 alla cognizione del giudice ordinario non danno luogo a situazioni giuridicamente protette, ma a meri interessi semplici (dove per giudice ordinario deve qui intendersi giudice statale contrapposto a giudice sportivo).

L'art. 3 della legge disciplina tutti quei casi in cui la questione dibattuta trascenda i confini della autonomia sportiva come delineata dagli articoli precedenti vuoi perché si verta in tema di rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti (a), vuoi perché si tratti di controversia relativa ad atti del Coni o delle Federazioni non riguardanti le sanzioni disciplinari (b), ma vuoi anche perché si tratti di situazioni in cui, pur vertendosi, in materia disciplinare ci si trova di fronte ad atti o comportamenti del Coni o delle federazioni idonei ad incidere sul rapporto sottostante (e) (e diciamo subito in questa categoria rientra la controversia in esame, che, nella sostanza, riguarda la mancata ammissione di una squadra al massimo campionato per effetto di una sanzione disciplinare).

Per il caso sub (a) la legge prevede la giurisdizione del Giudice ordinario, per i casi sub (b) e (c) la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo e in particolare del TAR del Lazio.

Tale interpretazione, che contrasta con quella proposta dalla difesa del Genoa, secondo cui il caso sub (c) rientrerebbe nella giurisdizione del giudice ordinario (e ciò in quanto, a detta dei ricorrenti, la giurisdizione del GA, prevista dall'art. 3, sarebbe esclusa per tutto quanto riguarda la materia disciplinare riservata ex art. 2 alla giustizia sportiva nei limiti predetti e che per quanto esorbita detti limiti sarebbe invece disciplinata dai principi generali in tema di riparto di giurisdizione) si impone in base alle seguenti considerazioni.

Il dato letterale della norma stabilisce che per ogni controversia *altra* rispetto a quelle riservate agli organi di giustizia sportiva nell'art. 2 (che come abbiamo visto sono quelle relative la materia disciplinare che si mantengano nei limiti tecnico-sportivi) è competente in via esclusiva il giudice amministrativo.

Secondo il Tribunale è l'interpretazione dell'art. 2 che condiziona quella dell'art. 3: una volta stabilito che sono riservate alla giustizia sportiva (solo) le questioni disciplinari di carattere meramente tecnico non si può fare a meno di attribuire al giudice amministrativo (in quanto competente per ogni *altra* questione anche relativa a diritti) anche la giurisdizione relativa a sanzioni disciplinari che trascendono l'aspetto tecnico.

È il caso di aggiungere che il legislatore ha espressamente previsto un caso di giurisdizione del giudice ordinario, si tratta, come si è già detto, di quello relativo a rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti con la conseguenza che, nella generale attribuzione al giudice amministrativo prevista dall'art. 3 rientra ogni altro caso diverso da quello relativo ai rapporti patrimoniali o alle sanzioni disciplinari di rilevanza meramente tecnica, rimesse alla giustizia sportiva (*ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit*).

Si tratta ora di valutare se questa interpretazione contrasti con i principi costituzionali in tema di riparto della giurisdizione e ciò non tanto perché una risposta positiva a tale questione avvalorerebbe l'interpretazione sostenuta dai ricorrenti che sembra scontrarsi irrimediabilmente con il dato letterale e non essere quindi consentita neppure in quanto, in ipotesi, *costituzionalmente orientata* – ma piuttosto per valutare la possibilità di una rimessione di ufficio della questione al giudice delle leggi.

Viene quindi in considerazione la sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale che ha fissato i limiti in cui è consentito al legislatore estendere l'atto della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; partendo dalla considerazione che l'art. 103 della Costituzione stabilisce che le materie in cui i giudici amministrativi hanno giurisdizione per la tutela anche dei diritti soggettivi devono essere *particolari* rispetto a quelle per le quali essi hanno la giurisdizione generale di legittimità, si che esse *devono partecipare della medesima natura che è contrassegnata dalla circostanza che in esse la PA agisce come autorità*, la Corte è giunta alla conclusione che l'attribuzione della giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo è consentita solo per quelle materie in cui, appunto, la PA intervenga come autorità.

Altro principio affermato dalla Corte Costituzionale, accessorio e strumentale rispetto a questo ora espresso, che costituisce quest'ultimo il cardine della decisione, è quello per cui le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del GA devono essere sufficientemente delineate proprio in riferimento ai poteri che in esse esercita la PA e quindi alle situazioni soggettive coinvolte.

Applicando questi principi alla materia che ne occupa (l'attribuzione della giurisdizione esclusiva al TAR in materia di illeciti sportivi) ritiene il tribunale di dover respingere ogni dubbio di costituzionalità pur nei termini di non manifesta infondatezza che sarebbero sufficienti ad investire della questione il Giudice delle Leggi.

Nella materia disciplinare infatti, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, le federazioni intervengono quali organi del CONI e partecipano alla sua natura pubblicistico-autoritativa (*Le federazioni sportive aventi geneticamente natura privatistica di associazioni non riconosciute assumono*

la veste di organo del CONI e partecipano della natura pubblicistico autoritativa - e non economica - di quest'ultimo, allorché operano nell'esercizio di poteri di organizzazione e disciplina delle attività sportive inerenti alle finalità del CONI. Hanno pertanto natura provvedimento autoritativa gli atti di affiliazione alle federazioni e le sanzioni inflitte nell'ambito della giustizia sportiva; CdS 654/1996; v. anche Cass SU n 3091/86).

Il requisito della riferibilità della giurisdizione esclusiva a materia in cui la PA intervenga come autorità, affermato come necessario dalla Corte Costituzionale, appare dunque nella fattispecie rispettato.

Quanto all'altro principio affermato dalla Corte Costituzionale, quello per cui le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del GA devono avere *confini compiutamente delimitati*, potrebbe sostenersene il mancato rispetto da parte del legislatore della legge 280/2003. Infatti esso ha devoluto al giudice amministrativo la tutela anche dei diritti soggettivi per *ogni controversia* avente ad oggetto atti del CONI o delle federazioni senza farsi carico di distinguere, all'interno di detta categoria, i casi in cui le federazioni, in forza della loro natura privatistica, non partecipino della natura autoritativa del CONI; a ben vedere tuttavia questa problematica non riguarda la materia in esame, quella disciplinare, in cui, come si è detto, le federazioni intervengono sempre con poteri amministrativi di tipo autoritativo sì che un eventuale intervento della Corte Costituzionale nella materia non avrebbe rilevanza rispetto al caso in esame.

A conferma della costituzionalità della legge nei limiti che qui rilevano milita anche il seguente argomento: di essa si sono recentemente occupate sia il Consiglio di Stato (Sentenza 5025/2004) che le Sezioni Unite della Cassazione (Sentenza 5775/2004), entrambi i giudici - senza esprimere alcun dubbio sulla sua costituzionalità - hanno ricostruito il quadro delineato dalla legge in considerazione in termini analoghi a quelli fatti propri da questo tribunale e cioè nel senso che *possono essere indicate le seguenti tipologie di controversie inerenti la giustizia sportiva*: a) le questioni che hanno per oggetto l'osservanza e l'applicazione di norme regolamentari, organizzative e statutarie e le questioni rilevanti sul piano disciplinare, derivanti dalla violazione da parte degli associati di norme anch'esse interne, rimesse alla giustizia sportiva intesa come una giustizia di tipo associativo che funziona secondo gli schemi del diritto privato; b) le questioni concernenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti, le cui controversie sono devolute al giudice ordinario e c) ogni altra controversia avente ad oggetto atti del CONI o delle federazioni sportive nazionali sottoposta alla giurisdizione

zione esclusiva del GA.

Si rileva infine che anche la dottrina - sia pure da un diverso punto di vista - non ha mancato di rilevare come l'attribuzione al GA della giurisdizione esclusiva in questa materia risponda ad esigenze di *economia processuale* e *razionalità della materia*.

A sviluppo della loro tesi circa la giurisdizione del GO i ricorrenti hanno abilmente messo in campo un ulteriore argomento che si sviluppo nei seguenti punti:

- essi hanno isolato nell'ambito del procedimento che ha condotto alla loro condanna in sede disciplinare, alcuni comportamenti dei giudici sportivi, relativi all'utilizzo in sede disciplinare delle intercettazioni telefoniche assunte in sede penale e al mancato rispetto di alcuni altri principi relativi al contraddittorio e al giusto processo (vedi pag. 20 del ricorso);
- hanno poi denunciato detti comportamenti come di per sé (cioè indipendentemente dal contesto sportivo in cui si inseriscono) lesivi di loro diritti di rango costituzionale;
- hanno quindi preteso di ancorare ad essi, anziché al provvedimento finale, la giurisdizione, affermando quella del giudice ordinario,
- hanno infine prospettato come oggetto della causa di merito la richiesta di risarcimento in forma specifica del danno conseguente per chiedere al giudice, in questa sede cautelare, l'ordine alla FIGC di iscrizione al campionato di serie A.

Per spiegare i motivi per cui il tribunale ritiene che questa costruzione, per quanto suggestiva, non colga nel segno è opportuno richiamare i seguenti principi.

Ai fini dell'identificazione dell'azione, e quindi anche al fine dell'individuazione della giurisdizione, vale il criterio sostanziale e non quello della prospettazione (v Cass, SU 9593/1994 che ha statuito che la proponibilità di una domanda risarcitoria da illecito extracontrattuale nei confronti della PA davanti al GO va vagliata non solo in riferimento alla prospettazione della parte, ma anche in relazione *ai termini sostanziali della controversia*): nella fattispecie una lettura coordinata della *causa petendi* della domanda del Genoa (tutta incentrata sulla denuncia di violazione di principi costituzionali relativi alla tutela della corrispondenza e delle conversazioni telefoniche e di altre norme poste a tutela della personalità) e del *petitum*, volto invece ad ottenere l'iscrizione della squadra alla serie A, quale risarcimento in forma specifica di un danno qualificato come economico e morale e identificato nella retrocessione alla serie inferiore, mette in evidenza

come essa (azione) miri in realtà alla demolizione - o meglio all'aggiramento - del provvedimento disciplinare che pure non viene direttamente investito dalla domanda (se non sottoforma di mera richiesta di disapplicazione)

Quanto sopra affermato rileva da un punto di vista, che si colloca, per così dire, a cavallo tra i problemi attinenti alla giurisdizione e quelli relativi al merito della vicenda, ma di cui sembra opportuno parlare: va osservato che la giurisprudenza, anche comunitaria ha da tempo affermato che con lo strumento del risarcimento del danno in forma specifica (rimedio previsto nel nostro codice civile dall'art. 2058, che ha cura di precisare che esso può essere disposto dal giudice solo *ove possibile* e sempre che non risulti *eccessivamente oneroso* per il debitore nel qual caso deve essere sostituito dal risarcimento per equivalente) non si può realizzare la stessa pretesa che per la legge avrebbe dovuto essere conseguita con un'azione specifica di tipo impugnatorio; così i giudici comunitari hanno affermato che la decorrenza dei termini per l'azione di annullamento preclude il ricorso per il risarcimento dei danni che miri in realtà alla revoca del provvedimento (Corte di Giustizia 17 12 1981 cause riunite 197 - 200, 243, 245 e 247/81), mentre Cass 1757/99 ha affermato che al lavoratore che non abbia impugnato tempestivamente il licenziamento è consentito ottenere il risarcimento *per equivalente*, ma non quello *in forma specifica* sotto forma di reintegra nel posto di lavoro, A tale proposito va detto che l'attribuzione di valore comportamentale, suscettibile di vantazione in termini di liceità/illiceità di un atto infra-procedimentale o meglio alla modalità di formazione della prova all'interno del procedimento, appare una artificiosa costruzione volta a ritagliare un margine di intervento del giudice ordinario rispetto a controversie che, avendo sostanzialmente ad oggetto atti degli organi della federazione e a prescindere dalla violazione che detti atti facciano di diritti soggettivi o interessi legittimi, il legislatore ha voluto attribuire alla giurisdizione amministrativa esclusiva, alla quale i ricorrenti avrebbero quindi potuto/dovuto denunciare gli stessi profili di merito sollevati in questa sede, tenuto conto che la condotta anti-giuridica di una PA. ben può derivare dal carattere provvedimentale della sua attività, se assunta in violazione di legge.

Per essere chiari e sgombrare il campo da ogni equivoco sembra al giudice necessario a questo punto ricordare che il ricorso alla giustizia amministrativa, competente nella materia in via esclusiva e quindi anche per la tutela dei diritti soggettivi, non avrebbe costituito (e non costituirebbe) per i ricorrenti un *minus* rispetto alla tutela in sede di giustizia ed. ordinaria e ciò attesa la pari dignità istituzionale delle due magistrature sancita a livello costituzionale dall'art. 103 Cost. e più volte ribadita dal Giudice delle leggi, anche nella già citata sentenza 204/2004 della cui motivazione è

opportuno riportare un passo: *Si è detto della chiara opzione del Costituente in favore del riconoscimento al giudice amministrativo della piena dignità di giudice riconoscimento per il quale milita, oltre e più che l'apprezzamento, più volte espresso nell'Assemblea costituente, per l'indipendenza con la quale il Consiglio di Stato aveva operato durante il regime fascista, la circostanza che l'art. 24 Cost. assicura agli interessi legittimi la cui tutela l'art 103 riserva al giudice amministrativo - le medesime garanzie assicurate ai diritti soggettivi quanto alla possibilità di farli valere davanti al giudice ed alla effettività della tutela che questi deve loro accordare.*

Il principio per cui salvo casi particolari non è consentito attribuire rilevanza autonoma a un comportamento intra-procedimentale della PA (a riguardo v. Cass. 4191/99 secondo cui non è possibile attribuire rilevanza autonoma a un comportamento della PA *tutte le volte che tale comportamento si inserisce nell'allegata fattispecie generatrice della responsabilità civile come componente costitutiva di essa*, ma solo quando detto comportamento *si ponga con rilevanza preliminare esterna*) non subisce deroghe - a pena di vanificare finterò sistema del riparto di giurisdizione neppure in considerazione della rilevanza costituzionale dei diritti che si assumono lesi, basti a riguardo considerare che ogni procedimento amministrativo si compone di una serie di comportamenti umani e che in ogni procedimento amministrativo entrano in gioco principi di rango costituzionale, primo fra tutti quello relativo al buon andamento e alla imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.)

Anche nei termini così ulteriormente sviluppati dalla difesa dei ricorrenti sembra quindi al Tribunale di poter affermare che la materia del contendere non esorbita da quelle *controversie relative ad atti del CONI o delle federazioni* che l'art. 3 della legge 280/2003 attribuisce alla giurisdizione esclusiva del TAR Lazio.

P.Q.M.

Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario per essere la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. *Condanna* i ricorrenti a rimborsare alla resistente costituita le spese del giudizio che si liquidano in complessivi Euro 4 000,00

Genova, 18 agosto 2005

Caso “Genoa” - Conferma del Collegio in sede di reclamo (27.8.2005)

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Feriele

N. 11530/2005 R.G.

Il Collegio costituito dai dott.:

Paolo Martinelli	Presidente
Vincenzo Basoli	Giudice
Laura Casale	Giudice Rel.

nel procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c, promosso da:
GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A. e PREZIOSI ENRICO
Aw.ti Prof. Sergio Maria Carbone, Prof, Andrea D’Angelo, Gian Paolo
Maraini e Paolo Gatto

avverso

l’ordinanza del Tribunale di Genova, in composizione monocratica, Dott,
Vigotti, depositata in data 19.8.2005 nel procedimento ex art. 700 c.p.c.
promosso

nei confronti di

FIGC FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
Aw.ti Mario Gallavotti, Luigi Medugno e Fabio Toriello
e di

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI, non costituita;

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Premesso che:

- con reclamo depositato in data 20.8.2005 il GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A. (d’ora innanzi, più brevemente Genoa) e il sig. PREZIOSI ENRICO chiedevano la revoca dell’ordinanza emessa dal Giudice Designato Dott. Vigotti in data 19.8.2005, all’esito del procedimento promosso ex art. 700 cpc, proposto dai medesimi Genoa e Preziosi rilevando che: l’ordinanza impugnata, contrariamente a quanto ritenuto con il decreto emesso inaudita altera parte in data 9.8.2005 - avendo distinto nell’ambito della materia disciplinare quella “tecnica” da quella “non tecnica”, aveva proposto un’interpretazione restrittiva dell’art. 2, comma 1, della L. n. 280/2003 ed una corrispondente interpretazione estensiva nell’ambito della giurisdizione esclusiva della giustizia amministrativa previsto dall’art. 3, comma 1, della medesima legge, non rinvenibile nel tenore della norma né corrispondente ad alcuna ratio ermeneutica; che tale dicotomia non

emergeva da alcuna delle decisioni giurisprudenziali poste a fondamento della decisione in esame, non avendo peraltro neppure la FIGC, seppur pervenendo a diverse conclusioni, mai messo in dubbio l'unitarietà della nozione di materia disciplinare; che anche i profili costituzionali, prospettati dai ricorrenti, odierni reclamanti, al fine di una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 280/2003, erano stati affrontati dal Giudice di prime cure soltanto nei termini di controllo della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della L. n. 280/2003 così come dal medesimo interpretata; che, invece, contrariamente a quanto assunto nell'ordinanza de qua, è la natura convenzionale degli statuti e dei regolamenti di ogni organismo associativo e di ogni federazione sportiva a giustificare la vincolatività dei vari interventi normativi di tali organismi e l'obbligatorietà delle determinazioni decisionali di diritto sportivo, ed in particolare di quelle disciplinari; che, in particolare, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D Lgs. N. 242/1999, le federazioni sportive non sono enti pubblici né pubbliche amministrazioni, ma associazioni con personalità giuridica di diritto privato e le relative decisioni hanno natura di diritto privato ed in particolare di lodi arbitrali irritali, con esclusione, quindi, della loro qualificazione in termini di atti amministrativi e, tanto meno, di esercizio di alcuna posizione autoritativa esterna dell'organizzazione; che pertanto era da ritenere errata la ricostruzione prospettata nell'ordinanza reclamata secondo la quale gli atti *ài* giustizia sportiva costituivano l'esercizio di provvedimenti autoritativi di natura pubblicistica; che, sotto diverso profilo, la controversia risarcitoria-inibitoria alla quale atteneva il ricorso cautelare del Genoa aveva ad oggetto rapporti patrimoniali sicché la sua inerenza alla giurisdizione ordinaria era espressamente sancita dall'art. 3, comma 1, L. n. 280/2003; che le tesi sostenute dalla difesa di parte reclamante in precedenza richiamate rilevavano anche con riguardo agli argomenti ermeneutici che si potevano trarre da principi di ordine costituzionale che, prima di rilevare rispetto ad un'eventuale questione di legittimità costituzionale della L. n. 280/2003, dovevano essere considerati al fine di privilegiare un'interpretazione costituzionalmente orientata delle medesima legge; che, infatti, la materia oggetto della causa di merito in vista della quale era stato richiesto il provvedimento cautelare riguardava la violazione dei diritti civili fondamentali tutelati dagli artt. 15 e 24 Cost. e dell'art. 6 della Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell'uomo nonché sui valori processuali che dei diritti civili costituiscono garanzia quali

quelli sanciti dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 della suddetta Convenzione sicché sarebbe costituzionalmente illegittima la norma che, secondo l'interpretazione dell'ordinanza reclamata, devolvesse alla giurisdizione del giudice amministrativo la materia alla quale si riferisce l'oggetto del giudizio che si intende promuovere, chiedendo al riguardo eventuale rimessione alla Corte Costituzionale per non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale della norma de qua; che, ancora, erano state perpetrate violazioni dei valori dell'ordinamento generale in pregiudizio dei reclamanti da parte degli organi della FIGC, e della Lega Calcio per aver indebitamente utilizzato nel procedimento disciplinare sportivo i risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali acquisite in altro procedimento, in violazione dell'art. 270 cpc così come interpretato dalla Consulta, essendo stato peraltro il principio della inutilizzabilità in procedimenti diversi, non penali, di intercettazioni legittimamente acquisite con riferimento ad altro procedimento penale, affermato sia dal C.S.M. sia dalla Corte dei Conti e non potendo avere rilevanza alcuna l'art. 116 c.p.p. invocato dalla decisione della Commissione Disciplinare; che non erano state inoltre osservate le cautele relative all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche prescritte dall'art. 268, comma 7, c.p.p., non avendo gli organi di giustizia sportiva proceduto alla trascrizione integrale delle registrazioni nei modi e con le garanzie prescritti dagli artt. 220 ss. c.p.p. per le perizie; che era sfato violato il contraddittorio in ragione della partecipazione del Procuratore Federale e del Sostituto Procuratore "Federale alla Camera di Consiglio nel corso della quale è stata adottata la decisione della Commissione Disciplinare; che, inoltre, le decisioni della Commissione Disciplinare e della CAF non hanno natura giurisdizionale, assolvendo esse ad una funzione di giustizia sicché i relativi procedimenti erano soggetti ai fondamentali principi in precedenza esposti e le relative decisioni erano suscettibili di valutazione in termini di validità del procedimento e della decisione e di liceità della condotta degli organi della Giustizia sportiva; che, per i motivi sopra esposti, la condotta tenuta dalla Commissione disciplinare e dalla CAF era illecita e che in virtù del principio della immedesimazione organica, tale illiceità era imputabile alla Lega Calcio ed alla FIGC delle quali la Commissione Disciplinare e la CAF sono rispettivamente organi sicché Lega Calcio e FIGC erano responsabili nei confronti dei reclamanti delle conseguenze delle condotte illecite dei giudici sportivi; che la materia era regolata dal regime della respon-

sabilità civile e che erano pertanto esprimibili tutti i rimedi propri della medesima, dovendosi in particolare privilegiare, in situazioni e materie come quella in esame, i rimedi inibitori preventivi ed in forma specifica, essendo infatti in questione interessi non patrimoniali che non potrebbero essere adeguatamente reintegrati a posteriori e mediante risarcimento monetario; che pertanto, intendendo i reclamanti proporre nel giudizio di merito anche domande risarcitorie per equivalente, essi intendevano in primo luogo richiedere la condanna degli enti convenuti ad astenersi da condotte che portassero ad ulteriore effetto dannoso i fatti illeciti già perpetrati, chiedendo in particolare la condanna degli enti convenuti a disapplicare le decisioni degli organi di giustizia sportiva, di astenersi dal dare ad esse esecuzione, procedendo inoltre all'inquadramento del Genoa nella Lega Professionisti e nella serie A della medesima, inserendolo nel calendario del relativo campionato; che la competenza del Tribunale di Genova doveva individuarsi in virtù dell'art. 20 cpc, quale luogo in cui era sorta l'obbligazione risarcitoria e cioè quello in cui il danno si era verificato; che non sussistevano nel caso in esame preclusioni ad adire la giurisdizione statale derivanti da clausole compromissorie o dal c.d., "vincolo sportivo", rientrando il caso in esame in un caso di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica-, così come sancito dall'art. 1 della citata L. n. 280/2003; che le ragioni fin qui esposte erano idonee a sostenere la ricorrenza nel caso in esame del requisito del *fumus boni iuris* e che, quanto al *periculum in mora*, lo stesso era da individuarsi con intensità ancora maggiori rispetto al momento della proposizione del ricorso ex art. 700 cpc, atteso che, in mancanza dei provvedimenti per l'ottenimento dei quali il Genoa ha proposto ricorso, quest'ultimo sarebbe inquadrato, come poi in effetti è stato inquadrato nella Lega Professionisti serie C e sarebbe inserito nelle relative gare di campionato; che a tale pregiudizio si aggiungeva inoltre un danno economico di rilevantissima entità, tale da compromettere gravemente le stesse condizioni di sopravvivenza della reclamante, derivante dall'entità dei "monte ingaggi" annuale previsto per la programmata disputa del campionato in serie A, dall'obbligo per il Genoa di procurarsi in tempi molto ristretti due fidejussioni bancarie, a garanzia del pagamento dell'importo complessivo degli ingaggi di tutti i calciatori e a garanzia del pagamento dell'importo dell'ingaggio di ciascun calciatore, non richieste invece alle squadre che si iscrivono alla serie A o B, oltre che conseguente ai minori introiti annui derivati

- dai diritti televisivi, dai contratti di sponsorizzazione e degli inerissi della vendite dei biglietti e abbonamenti;
- con memoria difensiva depositata in data 25.8.2005 si costituiva in giudizio la FIGC chiedendo in via principale il rigetto del reclamo e la conferma dell'ordinanza impugnata, osservando che: avendo correttamente il Giudice di prime cure qualificato la originaria domanda del provvedimento d'urgenza in una impugnazione dell'atto irrogativi della sanzione disciplinare, altrettanto correttamente il medesimo organo giudicante aveva opinato perché "avendo sostanzialmente ad oggetto atti degli organi della federazione", non si poteva che faine discendere la devoluzione al Giudice amministrativo a norma dell'art. 3 L. n. 280/2003; che, infatti, così ricostruita l'azione proposta non appariva dubbio come la "reintegrazione in forma specifica" richiesta dai ricorrenti fosse costituita esattamente dall'annullamento dell'atto sanzionato, assicurabile dal Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 7, terzo comma, L. n., 1034/1971 istitutiva dei T.A.R.; che stante la riserva di giurisdizione amministrativa per le controversie di siffatto oggetto, una diversa opinione condurrebbe unicamente verso l'alternativa del difetto ed., assoluto di giurisdizione, prospettato sorprendentemente dal reclamo per dimostrare l'erroneità della decisione impugnata; che, inoltre, la ratio decidendi di detta decisione appariva plausibile nel delineare la cd. "dicotomia" tra atti irrogativi di sanzioni disciplinari privi di rilevanza esterna e atti di contenuto omologo, ma con idoneità a incidere sopra posizioni tutelabili anche nell'ordinamento generale e che appariva altrettanto plausibile che la riserva all'ordinamento sportivo non riesca a contenere nell'ambito della tutela interna alcune posizioni soggettive, data l'emergenza di situazioni rilevanti anche per l'ordinamento statale: situazioni che non interessa qualificare come diritti soggettivi o interessi legittimi finché rimane la disposizione legislativa della giurisdizione esclusiva a presidio delle stesse; che anche a tutto volendo concedere alla prospettazione dei ricorrenti che, cioè, si sia trattato della compromissione di un diritto soggettivo per via di un lodo arbitrale, non vi era dubbio che la giurisdizione esclusiva nella materia dell'atto determinava la giurisdizione del Giudice amministrativo anche a voler ritenere che si tratta di una vera e propria impugnazione di lodo; che non valeva a superare la declinatoria di giurisdizione opposta dal Giudice a quo il tentativo avversario di attribuire autonoma rilevanza, in termini di illecito civile, a talune modalità di svolgimento del processo

disciplinare celebratosi dinanzi agli organi della giustizia sportiva, costituendo il complesso delle attività propedeutico alla formazione del verdetto emesso dagli organi disciplinari momenti di un'unica sequenza procedimentale, che non poteva essere estrapolato dal contesto cui inerivano indissolubilmente; che, in verità, come già argomentato in prime cure, ravversario ricorso era stato proposto di fronte ad un'Autorità Giudiziaria priva di qualsivoglia potere giurisdizionale, o in senso assoluto, perché la res litigiosa investe materia appartenente all'autonomia dell'ordinamento sportivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del D.L. 220/2003 convertito nella Legge 280/2003, o in senso relativo perché ove nella fattispecie controversa fosse ravvisabile l'emergenza di situazioni individuali qualificabili in termini di diritto soggettivo, la cognizione della controversia spetterebbe, comunque, al giudice amministrativo, in via di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata; che l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa avversaria per contrarietà alla disciplina costituzionale applicabile della previsione legislativa in virtù della quale il giudice designato ha declinato la giurisdizione ordinaria in favore di quella amministrativa non solo era manifestamente infondata, anche per i motivi già esposti nell'ordinanza reclamata, ma era preliminarmente inammissibile, non essendo limettabile la questione di legittimità costituzionale da parte di un Giudice che sia manifestamente privo di giurisdizione; che, pur in via gradata, il Tribunale di Genova non era competente territorialmente ad essere investito del caso in esame per essere il danno prospettato da parte ricorrente risentibile esclusivamente dalla persona fisica del sig. Enrico Preziosi, il quale non potrebbe che risentirlo se non nel luogo della residenza abituale e cioè in Cadorago, provincia di Comò, così come dichiarato in ricorso; che il cumulo soggettivo realizzato da parte ricorrente essendo attori il Genoa ed il Preziosi non consentiva di utilizzare la sede della società agente come luogo determinativo della competenza, poiché l'effetto di mutuare da una parte il foro di competenza anche per altre parti del processo cumulato, ai sensi dell'art. 33 c.p.c. non riguardava il criterio dell'art. 20, specificamente invocato dagli attori, né si rendeva utile non riguardando i fori generali dei convenuti; che, ancora a sostegno dell'incompetenza territoriale del Giudice adito, sussisteva un ulteriore e decisivo argomento scaturente dal fatto che nell'ordinanza oggetto di reclamo l'azione dei ricorrenti era stata qualificata come volta alla declaratoria di nullità del provvedi-

mento disciplinare contestato sicché, ponendosi la questione di nullità come pregiudiziale anche ai sensi dell'art. 34 c.p.c., essa generava a maggior ragione la necessaria applicazione dell'art. 31 c.p.c. per cui era attratta al foro della causa pregiudicante la causa dipendente, nella fattispecie quella risarcitoria; che, in definitiva il Tribunale di Genova doveva in ogni caso declinare la competenza in favore del Tribunale di Roma a norma dell'art. 19 ovvero 20 ovvero 31 o 33 c.p.c; che il Genoa era carente di legittimazione attiva atteso che l'eventuale illegittima utilizzazione di intercettazioni telefoniche riguardava la persona del sig. preziosi e non potrebbe quindi in alcun modo ritenersi attratta nella sfera giuridica, e segnatamente patrimoniale, del diverso soggetto giuridico Genoa; che sulla asserita indebita utilizzazione nel procedimento disciplinare sportivo di intercettazioni telefoniche ed ambientali acquisite in altro procedimento si richiamava integralmente alle deduzioni sul punto già svolte innanzi al Giudice di prime cure così come sulla pretesa violazione del contraddittorio nel primo procedimento disciplinare, salvo aggiungere, sotto questo secondo profilo che la lettura dell'intervenuta motivazione della decisione della Commissione D'Appello Federale, che produceva, consentiva di chiarire con assoluta certezza l'evidente errore materiale contenuto nell'incipit del C.U. n. 10 del 27.7.2005 con il quale era stata pubblicata la decisione sportiva di primo grado, dal quale i reclamanti avrebbero fatto discendere la prova della presenza nella camera di consiglio dei giudici sportivi dei rappresentanti della Procura Federale; che, ancora, i danni che si ascrivevano alla infelice retrocessione del Genoa nulla avevano a che fare col danno alla segretezza delle comunicazioni asseritamente compromessa: che, cioè, tra il preteso "illecito" inerente l'utilizzazione delle intercettazioni e il danno reclamato non intercorreva un nesso di causalità diretta sicché i danni reclamati non erano conseguenza immediata e diretta del preteso illecito, derivandone conseguentemente la mancanza del requisito della risarcibilità ex art. 1223 c.c; che, infine, quanto all'illecito sportivo, neppure nel reclamo i ricorrenti avevano fatto cenno, ai gravi fatti che avevano indotto i giudici sportivi ad infliggere le sanzioni di cui essi oggi si dolevano;

Sciogliendo la riserva, osserva quanto segue:

la materia di questo reclamo comprende alcuni temi di facile soluzione, ed altri assai più complessi. Tra i primi, va incluso l'argomento della riserva all'ordinamento sportivo - cioè della sottrazione a qualsiasi controllo giurisdizionale - della decisione disciplinare che ha escluso il Genoa dalla

Lega Nazionale Professionisti ed il Preziosi dalle sue funzioni: come efficacemente ha osservato il primo giudice, l'esclusione di un qualsiasi controllo giurisdizionale è infatti concepibile nel nostro ordinamento giuridico soltanto in presenza di posizioni che non assurgano alla dignità di diritti soggettivi o di interessi legittimi, mentre non è consentito al legislatore privare di tutela giurisdizionale un soggetto giuridico che sia titolare di diritti.

Nel nostro caso, la decisione disciplinare della CAF non si limita ad influire sull'attività sportiva del Genoa (e su quella del sig. Preziosi) nell'ambito di uno dei campionati (serie A o serie B) gestiti dalla Lega Nazionale Professionisti, ma esclude la squadra ed il suo presidente dall'ambito nel quale l'attività sportiva è connotata da visibilità nazionale sui mezzi di comunicazione. Così, una decisione disciplinare incide sul soggetto giuridico Genoa (società per azioni costituita, secondo quanto è consentito dall'ordinamento, appunto per svolgere attività nel campo professionistico), e sul suo patrimonio non solo sportivo ma anche civilistico, impedendo ad esso di svolgere l'attività per cui è costituito, e determinando indubbi riflessi su una serie di rapporti giuridici preesistenti (con calciatori, sponsor, televisioni ecc.).

È dunque evidente che ci si trova di fronte (come ha ammesso anche la parte reclamata) alla modificazione di "situazioni giuridiche" di rilevanza per l'ordinamento generale della Repubblica, e che non può dunque mancare una qualsiasi autorità giudiziaria che possa verificare che una così profonda lesione del soggetto giuridico Genoa sia avvenuta nel rispetto delle regole dell'ordinamento.

Qui si pongono una serie di questioni che richiedono alcune distinzioni.

Il problema più delicato è certamente, in questo caso, individuare con esattezza l'oggetto della domanda che i ricorrenti hanno prima rivolto al giudice della cautela e rivolgono ora a questo Collegio; è verosimilmente a questa difficoltà di mettere a fuoco il contenuto del ricorso che risale il mutamento di opinione intervenuto tra il provvedimento inaudita altera parte e l'ordinanza resa dopo l'udienza in contraddittorio.

La difficoltà deriva dalla particolare impostazione della domanda prospettata dai ricorrenti, che pur riguardando la decisione dell'organo della FIGC, adottata nei confronti sia della società Genoa che del suo presidente sig. Preziosi, evitano di affrontare direttamente il merito di tale decisione, né annunciano in modo diretto - quale giudizio di merito che dovrà seguire questo procedimento cautelare - una vera e propria impugnazione di quella

decisione. Il ragionamento dei ricorrenti è più sottile, a prima vista anche più sfuggente, ma è ad esso che il Tribunale deve dare risposta.

I ricorrenti si diffondono (come anche la controparte ha rilevato) non sull'esame di ciò che la CAF ha deciso, ma sulla constatazione che quella decisione è stata fondata su intercettazioni di comunicazioni telefoniche del sig. Preziosi, che non avrebbero dovuto essere utilizzate (secondo l'assunto) dagli organi sportivi

Per comprendere esattamente quale domanda di merito i ricorrenti preannunzino, il Collegio ritiene di dover riprodurre integralmente il passaggio che si legge alle pagg. 33-34 del reclamo: "La natura delle decisioni della Giustizia sportiva le rende suscettibili di due diversi ordini di valutazione nell'ambito delle dimensioni dell'ordinamento dello Stato: valutazioni in termini di validità del procedimento e della decisione, da un lato e, dall'altro, valutazione in termini di liceità della condotta degli organi di giustizia sportiva. Gli stessi atti della giurisdizione statale sono del resto suscettibili di valutazioni in termini di liceità, pur essendo il sistema delle responsabilità per emanazione di atti giudiziari opportunamente circoscritto e sottoposto a particolari cautele (omissis) Non vi è dunque ragione di dubitare che le condotte degli organi di giustizia sportiva (omissis) siano suscettibili di una valutazione in termini di liceità e possano implicare giudizi di responsabilità."

Questo linguaggio, che negli atti dei ricorrenti conserva sempre (probabilmente per una precisa scelta difensiva) un certo grado di ambiguità, ha indotto il primo giudice prima, a sospendere la decisione della FIGC con il decreto 9/8/2005, dando in quel primo provvedimento attenzione soprattutto ai profili attinenti alla illiceità dei comportamenti, e poi (con l'ordinanza qui reclamata) a declinare la giurisdizione ordinaria (dando questa volta rilievo alla richiesta dei ricorrenti di porre nel nulla la decisione della CAF, e di disporre l'iscrizione del GENOA alla Lega nazionale professionisti).

Spetta dunque al Tribunale, nella sua funzione di qualificazione giuridica della domanda, sciogliere le ambiguità difensive e dare chiarezza alla sostanza del problema.

Infatti è vero che nell'ordinamento esiste accanto ai rimedi esplicitamente previsti contro singole decisioni un rimedio generale, che va in giurisprudenza sotto il nome di *actio millitatis*; tale rimedio consente sia di rimuovere provvedimenti abnormi contro i quali non sia previsto rimedio alcuno, sia di aggredire, al di fuori dei termini e delle modalità prescritte per i rimedi giurisdizionali ordinari, provvedimenti per i quali

sia prevista una specifica forma di impugnazione.

Naturalmente, ognuna di queste due strade ha le sue implicazioni: l'azione generale di nullità discende da principi generali dell'ordinamento e non si inverte in un procedimento espressamente codificato, per cui non può portare se non ad una pronuncia di tipo rescindente (cioè di mera invalidazione di un atto o di una decisione), che non può sostituire con altra pronuncia il provvedimento eventualmente affetto da nullità; i rimedi riconducibili alla nozione di impugnazione consentono invece di sostituire la decisione impugnata con altra, che ne prende il posto.

Gli odierni reclamanti cercano invece di sommare i due tipi di rimedio: essi evitano di discutere il merito della decisione della CAF, limitandosi ad osservare come la stessa abbia violato diritti costituzionali dei soggetti intercettati, ma chiedono ugualmente che la decisione della CAF venga sostituita da altra di contenuto opposto: alla retrocessione del Genoa all'ultimo posto della serie B chiedono che il Tribunale sostituisca (pur senza esaminare il merito della vicenda disciplinare) l'inserimento della squadra nella Serie A.

Per qualificare coirettamente l'azione di merito che viene oggi preannunciata, e lo stesso procedimento cautelare in corso, questa ambivalenza deve essere sciolta: ma ciò deve avvenire non in virtù di una arbitraria scelta di questo Tribunale, che sostituisca una propria impostazione a quella dei ricorrenti, bensì individuando il contenuto prevalente che i ricorrenti hanno inteso sottoporre a questo organo giudiziario.

E' sufficiente rileggere gli atti dei reclamanti per dissipare, sul punto, ogni incertezza: infatti della decisione della CAF i ricorrenti non chiedono alcun riesame, tanto che di essa producono il testo ma non gli atti che sono stati esaminati nel procedimento sportivo; i reclamanti intendono qui far valere soltanto la nullità derivante, a quella decisione, dall'aver utilizzato intercettazioni telefoniche al di fuori dell'ipotesi disciplinata nell'art. 266 c.p.p.

L'azione che essi hanno in animo di proporre è dunque diretta solo a rilevare la contrarietà all'ordine pubblico (il difensore ha parlato nella discussione di "ordine pubblico processuale") di una decisione di giustizia sportiva che ha infranto la riservatezza delle comunicazioni telefoniche di una persona, oltre ad altre regole processuali: si tratta dunque sicuramente di un'azione generale di nullità, che non può portare alla sostituzione della decisione della CAF con una diversa decisione del giudice ordinario, che riveda il giudizio disciplinare.

L'assunto dei ricorrenti richiama i principi enunciati dalla Corte costituzionale, enunciati con particolare chiarezza nella sentenza 24/2/1994 n. 63, secondo la quale «la deroga eccezionalmente prevista al divieto stabilito dall'art. 270, 1° comma, c.p.p. si mantiene entro i precisi confini della stretta necessità della stessa rispetto al soddisfacimento concreto dell'interesse pubblico primario che la giustifica»; secondo tale principio il rispetto dell'ambito di tutela coperto dall'art. 15 della Costituzione comporta che non possa mai intervenire alcuna forma di utilizzazione dei risaltati di intercettazioni al di là del procedimento in cui il mezzo è stato disposto, se non esplicitamente autorizzata dal legislatore, dovendosi ogni volta verificare che la deroga — di per sé eccezionale — al principio di inutilizzabilità “esterna dei risultati delle compiute intercettazioni sia giustificata alla luce di preminenti interessi pubblici, non estranei al tessuto normativo della Costituzione.

Ogni diversa ipotesi si pone, secondo l'assunto dei reclamanti, come violazione di un diritto costituzionale, che rende Tatto contrario ad ordine pubblico, e conferisce al soggetto leso anche un diritto al risarcimento del danno. Sempre ricostruendo le caratteristiche dell'azione preannunciata dai reclamanti, il loro assunto è che l'aver utilizzato per una decisione sportiva intercettazioni telefoniche di comunicazioni coperte da garanzia costituzionale renda invalida la decisione della CAF, per contrarietà a norme costituzionali e quindi all'ordine pubblico, e che tale invalidità si possa estendere non solo agli altri soggetti coinvolti (al Genoa, dunque, anche se le comunicazioni coperte da tutela costituzionale erano del Preziosi) ed a tutti gli atti di esecuzione (anche del Lega, che pare nella specie non ha fatto altro che dare esecuzione alla decisione della FIGC).

Così individuala la natura dell'azione proposta dagli odierni reclamanti, si deve ora verificare se la stessa rientri -come ha ritenuto l'ordinanza reclamata- non nella giurisdizione ordinaria ma nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; ed inoltre se l'attribuzione alla giurisdizione esclusiva sia conforme ai principi costituzionali che reggono la ripartizione della giurisdizione.

Sul primo punto, il Tribunale ritiene che con la legge n. 280 del 2003 il legislatore abbia effettivamente voluto escludere l'intervento del giudice ordinario in tutti i casi in cui la controversia abbia ad oggetto “atti del CONI o delle federazioni sportive”. Mentre infatti la legge appena richiamata non contiene alcuna nuova previsione relativamente alla giurisdizione del giudice ordinario “sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e enti” (su quei rapporti la giurisdizione del giudice ordinario “resta ferma”), proprio

gli atti del CONI o delle federazioni costituiscono esplicito oggetto dell'intervento legislativo, che viene articolato su due opzioni: da una parte vi sono gli atti riservati all'ordinamento sportivo, in quanto non "di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica", dall'altra parte "ogni altra controversia" avente comunque ad oggetto gli atti del CONI o delle federazioni. Per "ogni altra controversia" è sempre prevista, con una sorta di clausola di chiusura, la giurisdizione del TAR Lazio; anche per l'actio nullitatis sarebbe quindi giudice naturale, se la norma attribuisce alla giurisdizione esclusiva "ogni" azione comunque relativa agli atti del CONI e delle federazioni sportive, il TAR Lazio.

Poste queste premesse di carattere generale, il Collegio deve ancora esaminare, sotto il profilo costituzionale, proprio la questione relativa alla devoluzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva, per verificare se i dubbi di legittimità costituzionale sollevati da parte dei reclamanti possano essere considerati manifestamente infondati, come ha ritenuto il giudice monocratico della cautela.

Come è stato rilevato dall'ordinanza oggetto dell'odierno reclamo, "partendo dalla considerazione che l'art. 103 della Costituzione stabilisce che le materie in cui i giudici amministrativi hanno giurisdizione per la tutela anche dei diritti soggettivi devono essere particolari rispetto a quelle per le quali essi hanno la giurisdizione generale di legittimità, sì che esse devono partecipare della medesima natura che è contrassegnata dalla circostanza che in esse la PA agisce come autorità, la Corte è giunta alla conclusione che l'attribuzione della giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo è consentita solo per quelle materie in cui, appunto, la PA intervenga come autorità".

Altro principio affermato dalla Consulta, e ricordato nell'ordinanza de qua, è quello per cui le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del GA devono essere sufficientemente delineate proprio in riferimento ai poteri che in esse esercita la PA e quindi alle situazioni soggettive coinvolte". Le norme positive che vengono in discussione in ordine all'attribuzione, nella specie, al Giudice Amministrativo della giurisdizione esclusiva vanno quindi valutate nell'ottica dei principi appena ricordati ed in particolare del principio che lega tale attribuzione alla specificità della materia.

Da questo punto di vista il Collegio ritiene che debba distinguersi la portata astratta che la formulazione dell'art. 3 della Legge 280/2003 comporta, dalla concreta rilevanza che tale previsione normativa assume nella materia disciplinare, di cui pacificamente si discute, qualora essa acquisti rilevanza per l'ordinamento statale.

In astratto, è vero che nella previsione legislativa dell'art. 3 appare una insolita inversione tra giurisdizione ordinaria (circostritta a particolari categorie di controversie) e giurisdizione amministrativa esclusiva, che diviene giurisdizione generale non in base alla specifica natura delle controversie (che infatti sono individuate con la formula di chiusura "ogni altra controversia") bensì soltanto in relazione ai soggetti (CONI e Federazioni sportive) che abbiano posto in essere atti sui quali verta la causa.

In sé, incardinare sull'individuazione di un soggetto il criterio di ripartizione della giurisdizione potrebbe dar luogo a scelte del legislatore che, sottraendo tutti gli atti compiuti da un singolo soggetto alla giurisdizione ordinaria, gli attribuiscono speciali "statuti" giurisdizionali propri di ogni soggetto anziché dettati da criteri oggettivi, e pertanto non conformi ai principi costituzionali che debbono leggere la ripartizione tra giurisdizione amministrativa ed ordinaria.

Con riferimento invece alla specifica materia disciplinare, sulla quale la controversia incide, il Collegio ritiene che manchi ogni rilevanza della astratta questione di costituzionalità che, in altra materia o anche con riferimento ai medesimi soggetti dell'ordinamento sportivo, potrebbe meritare diversa soluzione.,

Infatti l'art. 1 della L. n. 280/2003, nell'affermare l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, lo configura in un più vasto contesto e quale "articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale", riconoscendo quindi rilevanza giuridica alle strette relazioni che nel mondo sportivo si pongono tra organizzazioni nazionali e internazionali.

Nella materia disciplinare tali interrelazioni sono del tutto cogenti, poiché la irregolarità dei comportamenti sportivi e le relative sanzioni sono destinate ad assumere rilievo non solo nell'ambito dell'ordinamento nazionale, ma nel più vasto ordinamento sportivo internazionale, del quale fanno necessariamente parte i singoli ordinamenti. A questo punto si può trarre una prima e fondamentale considerazione in ordine al valore che tale riconoscimento assume alla stregua dei principi sopra espressi dalla Corte Costituzionale, e cioè che l'estensione della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo sulle decisioni disciplinari delle federazioni sportive, che acquistino rilevanza per l'ordinamento statale, non discende da arbitrio del legislatore, secondo criteri non oggettivi, ma trae la sua ragion d'essere, i suoi limiti e le sue modalità dall'appartenenza dell'ordinamento sportivo nazionale ad un ordinamento di carattere internazionale.

Ciò giustifica che le decisioni disciplinari possano essere considerate, ai fini del riparto giurisdizionale, come "materia" dotata di una autonomia di tipo oggettivo, caratterizzata non solo dal carattere intrinsecamente autoritativo dei provvedimenti disciplinari (pur adottati da soggetti privati), ma anche da una specifica esigenza di certezza rispetto alla quale il riparto di competenze tra due giurisdizioni potrebbe effettivamente inserire un grado di incertezza non compatibile con i nessi esistenti tra sanzioni disciplinari e regolare svolgimento delle competizioni sportive, nazionali ed internazionali.

Non tanto perché la formula legislativa sia, dunque, esente in generale da dubbi di costituzionalità in ordine al riparto di giurisdizione, ma perché tali dubbi non possono estendersi alla materia delle decisioni disciplinari delle federazioni sportive, il Tribunale ritiene di non dover sottoporre alla Corte costituzionale alcun dubbio di legittimità; e ritiene naturalmente di dover confermare la decisione declinatoria di giurisdizione qui reclamata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo, e condanna i reclamanti a rifondere, in solido, alla FIGC le spese di questo procedimento di reclamo, che liquida in curò 7.000,00 oltre IVA e CPA.

Così deciso in Genova il 26 agosto 2005

IL PRESIDENTE